



51676-17

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Stefano Mogini

-Presidente-

Sent. n. 1032

Maurizio Giancesini

UP- 04/07/2017

Anna Criscuolo

R.G.N. 5667/2017

Ersilia Calvanese

Laura Scalia

-Relatore-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da

1. Favara Corrado, nato a Catania il 22/08/1961
2. Battaglia Silvio, nato a Catania il 11/07/1965
3. Ieni Giacomo Maurizio, nato a Catania il 06/07/1957
4. Di Mauro Riccardo Romano, nato a Catania il 15/03/1962
5. Rapisarda Vincenzo, nato a Catania il 08/06/1963
6. Saitta Giuseppe, nato a Catania il 04/05/1968

avverso la sentenza del 31/03/2016 della Corte di appello di Catania

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di Corrado Favara, Silvio Battaglia, Giacomo Maurizio Ieni, Riccardo Romano Di Mauro, per l'inammissibilità del ricorso di Vincenzo Rapisarda e per l'annullamento con rinvio sul diniego della continuazione richiesta quanto al ricorso del Saitta; con il rigetto nel resto;

uditi i difensori, avv.ti Francesco Strano Tagliareni e Francesco Antille, per Favara Corrado che concludono riportandosi al ricorso, insistendo per il suo accoglimento;

udito il difensore, avv. Vincenzo Merlino, per Battaglia Silvio che conclude riportandosi al ricorso, insistendo per il suo accoglimento;

udito il difensore, avv. Enrico Trantino, per Giacomo Maurizio Ieni che conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso;

uditi i difensori, avv.ti Ignazio Danzuso e Vito Stefano Distefano, per Di Mauro Riccardo Romano che concludono riportandosi ai motivi di ricorso e nel loro accoglimento;

udito il difensore, avv. Vito Stefano Distefano, anche in qualità di sostituto processuale dell'avv. Gabriele Celesti, per Rapisarda Vincenzo che conclude riportandosi ai motivi di ricorso;

udito il difensore, avv. Vito Stefano Distefano quale sostituto processuale dell'avv. Valerio Giuseppe Boncaldo, per Saitta Giuseppe, che conclude insistendo nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania con la sentenza in epigrafe indicata, in riforma di quella resa dal locale Tribunale il 18 giugno 2010, appellata dal Pubblico Ministero, e, per quanto in questa sede di interesse, da Corrado Favara, Silvio Battaglia, Giacomo Maurizio Ieni, Vincenzo Rapisarda e Giuseppe Saitta, ha dichiarato Silvio Battaglia, Riccardo Romano Di Mauro, Vincenzo Rapisarda, Giuseppe Saitta, Corrado Favara e Maurizio Giacomo Ieni, limitatamente agli ultimi due ribaltando il giudizio assolutorio di primo grado, colpevoli del reato di associazione di tipo mafioso loro ascritto al capo A) della rubrica.

Esclusa per tutti gli imputati l'aggravante dell'illecito finanziamento delle attività economiche di cui al sesto comma dell'art. 416-*bis* cod. pen. e ritenuta quanto al Di Mauro l'ipotesi della mera partecipazione di cui al primo comma dell'art. 416-*bis* cod. pen., la Corte territoriale:

a) ha rideterminato, in sei anni per ciascuno, la pena inflitta al Di Mauro ed al Battaglia — condannati in primo grado per il reato di associazione a delinquere semplice (art. 416 cod. pen.) — previa qualificazione del fatto, secondo originaria imputazione, in partecipazione, ai sensi dell'art. 416-*bis* cod. pen., all'associazione mafiosa denominata 'Pillera-Puntina', esclusa per il Di Mauro la continuazione ritenuta in primo grado con i fatti di

appartenenza di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 15 maggio 1991, relativa a diversa associazione a delinquere;

b) ha dichiarato non doversi procedere per maturata prescrizione (art. 129, comma 1, cod. proc. pen.) nei confronti del Battaglia, in ordine al reato di cui al capo B), ritenuta l'ipotesi di cui al comma 5, dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990;

c) ha dichiarato Corrado Favara e Giacomo Maurizio Ieni, già assolti per detto titolo in primo grado, colpevoli del reato di associazione mafiosa di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. per partecipazione al clan 'Pillera-Puntina' e li ha condannati, ciascuno, alla pena di nove anni di reclusione;

d) ha ritenuto la penale responsabilità di Vincenzo Rapisarda e Giuseppe Saitta per l'appartenenza, ai sensi dell'art. 416-*bis* cod. pen., alla più ampia associazione 'Pillera-Puntina', all'interno della quale si inseriva il 'Gruppo del Borgo' di cui i primi facevano parte, come ritenuto nella sentenza di primo grado, e ha ridotto la pena applicata al Rapisarda, in sei anni di reclusione.

Nel resto è stata confermata l'impugnata sentenza, applicate le pene accessorie al Favara ed allo Ieni, revocate le misure di sicurezza della libertà vigilata ritenute in primo grado, adottate le statuizioni in punto di spese di lite.

2. Nell'impugnata sentenza la Corte di appello premette una critica alla metodologia di scrutinio della prova adottata in primo grado.

2.1 Per l'operato negativo rilievo entrano, così: l'omessa valutazione del dato storico-giudiziario rappresentato dagli accertamenti contenuti nelle sentenze di condanna emesse nei confronti di altri appartenenti affermative dell'esistenza dell'associazione 'Pillera-Puntina' e della commissione dei correlati reati-fine (sentenza della Corte di appello di Catania del 30 marzo 2009, irrevocabile il 25 marzo 2010; sentenza della Corte di appello di Catania del 29 maggio 2012, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza del 24 ottobre 2013, quanto ad esistenza ed operatività del gruppo fino al giugno 2006 ed all'accertamento di taluni strumentali reati); l'arbitrario frazionamento delle dichiarazioni del collaborante Toscano, accusatore principale e custode dell'arsenale del gruppo, circa l'esistenza del clan di diretta derivazione dal gruppo dei Cappello, partecipato dallo Ieni e dal Favara; l'anomalo giudizio di prevalenza delle dichiarazioni rese dagli imputati, scevre da ogni conseguenza processuale in caso di mendacio, su quelle autoaccusatorie dei collaboratori di giustizia; l'erronea rilevanza attribuita al carattere 'riservato' delle comunicazioni interne al gruppo che, ritenute incompatibili con il *modus operandi* di un'associazione mafiosa,

avrebbero invece rinvenuto spiegazione nell'intento del gruppo di riorganizzarsi, all'esito della sua intervenuta decimazione per subite iniziative investigative e giudiziarie; la mancata valutazione della diversa operatività, nel tempo conseguita, da un'associazione a delinquere semplice che, contestata come tale fino al 1982, per successive fasi, ponendosi in rapporto di derivazione rispetto ad altre fazioni mafiose impegnate in faide interne nei primi anni ottanta (fazioni Alfio Ferlito e Benedetto Santapaola), aveva lasciato traccia di sé e dei tentativi effettuati di darsi una diversa organizzazione in gruppi distinti, aventi rispettive aree territoriali di influenza, ad opera del Favara e dello Ieni già dall'anno 1996, come emerso in sede giudiziaria per intervenuti accertamenti.

2.2. In esito alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel grado di appello con audizione di nuovi collaboratori di giustizia, nuovo esame di quelli già escussi in primo grado ed acquisizioni documentali, la Corte distrettuale ha ritenuto l'esistenza:

A) di un'associazione mafiosa dispiegatasi tra la fine degli anni novanta e l'aprile del 2005, capeggiata da Corrado Favara e Sebastiano Ieni, insieme a Stellario Strano:

1) i cui associati si avvalevano della forza di intimidazione scaturente dal vincolo associativo e della derivata situazione di assoggettamento ed omertà per commettere una serie indeterminata di delitti contro la persona, compresi omicidi, delitti contro il patrimonio e delitti relativi al traffico di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'uso delle armi;

2) la cui composita struttura, destinata a ricomprendere sotto-articolazioni operanti in varie zone del territorio della città di Catania: gestiva rilevanti estorsioni; godeva di una propria rappresentatività nei rapporti con le altre famiglie mafiose catanesi;

B) di una pluralità di reati-fine, consistenti in estorsioni poste in essere ai danni di imprenditori della zona della Playa catanese e del territorio di Siracusa, in una cristallizzata operatività del clan segnata dall'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991.

Il tutto per un compendio di prova comprensivo di accertamenti contenuti nelle sentenze, irrevocabili, della Corte di appello di Catania del 29 maggio 2012, confermata dalla Corte di cassazione il 24 ottobre 2013 e del 30 marzo 2009, irrevocabile il 25 marzo 2010, di esiti di intercettazioni e del rinvenimento dell'arsenale del gruppo mafioso.

3. Ricorrono per la cassazione della indicata sentenza, i difensori di fiducia degli imputati.

4. Due i ricorsi proposti nell'interesse di Corrado Favara.

4.1. Con il primo ricorso, a firma dell'avvocato Francesco Antille, si censura la sentenza impugnata perché non rispettosa del principio che vuole che là dove il secondo giudice riformi la sentenza assolutoria di primo grado, si proceda in appello all'escussione di ogni prova ritenuta decisiva. Come affermato dalla Corte di cassazione nel suo più alto consesso per la sentenza n. 27620 del 06/07/2016 (imputato, Dasgupta), la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere all'integrale rinnovazione del dibattimento ed assolvere all'obbligo della motivazione rafforzata.

La Corte di appello non avrebbe infatti in modo esaustivo motivato sull'organicità del prevenuto all'associazione mafiosa e sulla riferibilità consapevole delle armi custodite dal Toscano, principale accusatore, anche al Favara.

In difetto degli indici rappresentati dalla presenza di una cassa comune, di rendiconti, di iniziative di autodichia e di un attivo programma associativo, la Corte di appello, ancora incorrendo in vizio di motivazione, avrebbe ritenuto l'esistenza di un ruolo apicale in capo all'imputato e lo svolgimento di attività illecite strumentali al gruppo che non avrebbero ricevuto conferma, nella loro stessa storicità, dagli atti del giudizio e rispetto alle quali non sarebbe stata evidenziata, comunque, connessione alcuna, per l'estremo dell'*affectio*, con la posizione del prevenuto.

La sentenza avrebbe ignorato i documenti prodotti, quali il decreto di citazione del connesso procedimento 'Atlantide II', in cui il ruolo apicale all'interno dell'associazione era stato riconosciuto ad altri ed in cui il Favara era rimasto estraneo ad ogni accusa.

Né l'episodio del pestaggio di un esponente del clan avverso i Santapaola, tale 'Nuccio u Baruni', avrebbe avuto la forza probatoria di riscontrare l'esistenza del clan contestato né l'*affectio* ed il ruolo apicale dell'imputato, trattandosi di vicenda temporalmente circoscritta, non provata nei suoi sbocchi e non verificata quale presupposto del fatto da provarsi.

Non sarebbero stati valutati gli esiti di esami e controesami dei testi del P.M. ovverosia degli investigatori, che in alcun modo avevano riscontrato quanto dichiarato dai collaboranti, travisandosi i contenuti delle dichiarazioni di coloro che, come il maresciallo Pica, avevano escluso l'operatività del clan, rimanendo, nel complesso, inosservato il canone di giudizio dell' 'oltre ogni ragionevole dubbio'.

In via subordinata, sono portate censure alla sentenza impugnata per dedotta omessa motivazione sul calcolo della pena e sulla mancata concessione delle generiche.

4.2. Con il ricorso proposto nell'interesse del Favara dall'avvocato Giuseppe Strano Tagliareni, per i tre articolati motivi si fa valere:

a) la mancanza e la contraddittorietà della motivazione, non conformatasi ai criteri della motivazione rafforzata, in adesione ai principi del giusto processo, della presunzione di non colpevolezza e della regola dell' 'al di là di ogni ragionevole dubbio', in punto di ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., denunciandosi il cattivo governo degli esiti di prova, l'omesso confronto con le deduzioni difensive e la derivata nullità della sentenza per i segnalati mancanti -o comunque incapaci- passaggi argomentativi diretti a sostenere il riformato giudizio e la mancata nuova assunzione delle prove (art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 416-*bis* cod. pen. ed agli artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen.);

b) la nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello il 29 febbraio 2016 per mancata assunzione di prova decisiva e travisamento (art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in relazione all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. ed all'art. 495 cod. proc. pen.);

c) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio applicato (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. ed agli artt. 99 e 416-*bis*, quarto comma, cod. pen. nonché ai principi di cui all'art. 27 Cost. ed all'7 CEDU).

4.2.1. Giurisprudenza a fonte convenzionale, arresti della corte di legittimità e del giudice delle leggi depongono, si deduce nell'atto difensivo, per la necessità, in caso di *reformatio in peius*, che il giudice di appello assuma le prove già svolte in primo grado, nell'insufficienza di una loro mera rilettura e nella necessità dei caratteri di novità ed incisività del materiale istruttorio assunto in appello, da apprezzarsi per un nuovo esame dei collaboratori sentiti in primo grado e per debito scrutinio dei nuovi.

4.2.2 Ricordata l'indicata regola, la difesa richiama l'argomentare critico del Tribunale che aveva assolto l'imputato dalla partecipazione associativa debitamente valorizzando del compendio probatorio la mancata prova dei reati-fine della contestata associazione mafiosa, a fronte di un quadro d'accusa che prevedeva l'esistenza di una struttura associativa, con a capo il Favara e lo Ieni, che non poteva che essere sovraordinata ai preesistenti sottogruppi di 'Borgo' e 'Viale', positivamente riscontrati in ragione di più

sentenze definitive, e di un giudicato, per sentenza della corte di appello di Catania, che aveva assolto il Favara e lo Ieni dall'accusa di partecipazione all'associazione mafiosa Pillera fino al 23 dicembre 1998.

4.2.3. Nel metodo osservato dal primo giudice, deduce la difesa, si sarebbe assistito quindi ad una necessaria valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per un loro rigoroso scrutinio nella raggiunta conclusione della inesistenza di una super-struttura sovraordinata e della sola operatività dei gruppi territoriali, le cui modalità di azione avrebbero rivelato, in ciascuno dei partecipi, iniziative autonome e non condizionate dall'alto.

A sintomatico sostegno dell'intervenuta applicazione di un siffatto metodo, la difesa fa valere: l'episodio del pestaggio di Tropea ai danni di 'U Baruni', occasione in cui l'intercettazione dei due autori dell'atto violento avrebbe segnalato che il Favara e lo Ieni nulla sapevano del fatto, di cui essi sarebbero stati informati solo successivamente; l'interessamento dei sodali della pretesa struttura ad attività connesse agli stupefacenti nonostante l'espresso divieto imposto dal Favara e dallo Ieni.

4.2.4. Ancora, e per converso, il ricorso denuncia carenze ed illogicità della motivazione di appello.

Tanto sarebbe accaduto nella parte in cui la Corte di merito avrebbe combinato, con effetto depotenziante, le dichiarazioni del Toscano — assunte come generiche, deduttive e relative a fatti lontani nel tempo e già apprezzate dal Tribunale come incapaci di dimostrare l'attualità dell'accordo criminoso della nuova struttura — e quelle del collaboratore Piccione, sentito in appello.

A queste ultime si legherebbe, perfino, un travisamento della prova non avendo mai il Piccione riferito della presenza all'estorsione ai danni del gruppo imprenditoriale Elco di Siracusa — episodio fine della contestata associazione — del Favara, che il collaborante non avrebbe neppure riconosciuto in foto.

4.2.5. La Corte di merito avrebbe inoltre mancato di confrontarsi con le deduzioni difensive.

Tanto sarebbe valso quanto alle dichiarazioni del collaborante Viola che aveva riferito della spaccatura o uscita dal mondo criminale, tra gli altri, del Favara e dello Ieni, non chiarendo la Corte di appello le ragioni ed il momento in cui il Favara e lo Ieni — dopo l'accertamento contenuto nella sentenza cd. Gazebo della Corte di appello di Catania, che aveva accertato l'operatività dell'associazione fino al dicembre 1998 — avrebbero assunto il ruolo di capi di un'associazione in precedenza abbandonata.

Le stesse dichiarazioni del Toscano non sarebbero state vagliate dalla Corte territoriale, che sarebbe in tal modo incorsa in omessa motivazione, in ragione delle contraddizioni ed incertezze evidenziate dalle difese.

Ancora, del collaboratore D'Aquino la Corte di merito non avrebbe considerato che questi era stato detenuto sino al 24 luglio 2004, e quindi per gran parte del periodo in valutazione che andava dal 24 dicembre 1998 al 30 aprile 2005, e sarebbe poi rimasta silente sull'unica circostanza dal collaboratore riferita come successiva alla detenzione. Quest'ultima, collocata dopo la metà del 2005 e prima del dicembre, non sarebbe però rientrata nella contestazione rimasta ferma, invece, all'aprile dello stesso anno.

La Corte di appello avrebbe da un parte ritenuto le dichiarazioni del Toscano riscontrate da quelle del Piccione — il quale, invece, non avrebbe mai parlato del Favara — per poi contraddittoriamente concludere sul carattere neutro di quelle stesse affermazioni rispetto alla posizione del Favara.

Quanto poi all'ulteriore collaboratore Sturiale, questi avrebbe riferito dell'operatività di un clan 'Pillera' nella zona di Borgo, affermazione non circostanziata che per la difesa avrebbe dato conto della mera esistenza di un distinto e diverso 'clan Borgo' agli ordini del Toscano.

Gli episodi estorsivi maturati in ordine agli appalti della zona della Playa di Catania ed il pestaggio del Tropea sarebbero stati ricostruiti dalla Corte di merito per la parola, non riscontrata, di un dichiarante ed in termini non credibili per le affermazioni del Toscano. Quest'ultimo avrebbe riferito della decisione dell'associazione, rimasta ineseguita, di offrire la vita di altro associato, il Saitta, al fine di offrire un risarcimento a soddisfazione delle ragioni dei Santapaola, il cui esponente di spicco era stato vittima del pestaggio.

Le dichiarazioni del Toscano, uniche a dare formazione alla prova in appello, sarebbero risultate non capaci di sostenere l'accusa per le ragioni indicate nella memoria difensiva depositata dinanzi alla Corte di appello all'udienza del 4 gennaio 2016 ed allegata al ricorso per cassazione.

I giudici di secondo grado avrebbero, nel resto, motivato sulla valenza probatoria delle dichiarazioni del Toscano e di un altro collaboratore, il Laudani, nella asserita, ma indimostrata, loro capacità di condurre all'arresto di decine di appartenenti a cosche mafiose in non meglio precisati procedimenti e comunque in difetto di riscontri probatori a dichiarazioni che, in quanto provenienti da imputati, avrebbero dovuto essere severamente scrutinate in ragione dei mal celati motivi di astio portati dai collaboranti.

Il sequestro dell'arsenale dell'associazione non sarebbe valso quale riscontro individualizzante e tanto non solo rispetto alla posizione Favara, già assolto, ma anche della stessa super-struttura 'Pillera-Puntina', certo essendo che il Toscano, capo del sottostante 'Gruppo del Borgo', era in quanto tale comunque a conoscenza della ubicazione delle armi del proprio clan.

4.3. Con il secondo motivo si impugna l'ordinanza del 29 febbraio 2016 con cui era stata rigettata la richiesta della difesa di acquisizione delle dichiarazioni rese dal collaboratore Laudani, sentito in appello, nel corso degli interrogatori del 21 e del 22 luglio 2010, con l'allegato album fotografico, parte di distinto procedimento cd. Vicerè (R.G.N.R. n. 2250/2010).

In siffatto diverso contesto processuale il Laudani aveva infatti dichiarato di non aver mai conosciuto il Favara non riconoscendolo nell'album fotografico là dove la sentenza di condanna d'appello nello scrutinarne le dichiarazioni rese nel grado aveva sottolineato che il Laudani aveva indicato nel Favara e nello Ieni i capi dell'associazione contestata.

Il collaborante aveva riferito di una serie di episodi che lo avrebbero visto impegnato in un'attività di pedinamento del Favara — di cui egli voleva la morte per ragioni di rancore personale e familiare — senza che poi ne fosse vagliata credibilità soggettiva ed attendibilità del narrato nonostante incongruenze ed imprecisioni ivi pure presenti.

La Corte non avrebbe ritenuto i verbali degli interrogatori come prove sopravvenute ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., trincerandosi dietro il mancato consenso all'acquisizione espresso dal P.G. d'udienza, nella malintesa interpretazione della locuzione 'sentite le parti' di cui all'art. 495, comma 1, cod. proc. pen., e, incorrendo nel travisamento della prova per invenzione, avrebbe stimato la non necessità di sentire il collaboratore perché già esaminato in punto di riconoscimento del Favara nonostante il primo avesse solo dato conto delle ragioni della sua conoscenza dell'imputato descrivendone le fattezze.

La Corte in ogni caso avrebbe mancato di motivare sulla completezza del quadro probatorio e per una motivazione apparente avrebbe ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado.

4.4. Con il terzo motivo di ricorso, nella premessa pluralità delle pene previste dall'art. 416-*bis* cod. pen. all'epoca dei fatti, per le fattispecie definite ai commi primo, secondo e quarto, la Corte non avrebbe dato conto della scelta effettuata muovendo dalla gravità del fatto e dalla capacità a delinquere, non giustificando neppure, in punto di consapevolezza,

l'applicazione dell'aggravante delle armi (art. 416-*bis*, quarto comma, cod. pen.).

4.5. Con memoria contenente 'Motivi nuovi', la difesa deduce che la Corte di appello, incorrendo in vizio di motivazione, non si sarebbe misurata con gli argomenti del primo giudice al fine di vagliare la capacità dei motivi di appello del P.M. di scardinare l'ordito dei primi (SU Galtelli; sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute), così costruendo un autonomo e parallelo giudizio, ignorando le deduzioni difensive per un operato malaccorto riscontro delle dichiarazioni accusatorie con altre, non dotate di siffatta forza (dichiarazioni D'Aquino).

Vengono reiterate critiche, per dedotta violazione di legge, sul difetto del contributo del prevenuto al programma associativo nella sottolineata radicale diversità tra l'impegno 'a non fare' riferito, quanto alle posizioni del Favara, dal collaborante Toscano e proprio dei contenuti di un'associazione semplice, portatrice di un programma da attuarsi, e l'apporto da rendere all'interno di un'associazione mafiosa, in cui il dato dell'effettività della condotta deve essere positivo ed estrinseco.

5. La difesa di Silvio Battaglia articola, nell'interesse dell'imputato, due motivi di annullamento.

5.1. Con il primo si denuncia la violazione della legge penale in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel formulato giudizio di sussistenza dell'associazione mafiosa 'Pillera-Puntina'.

L'associazione non sarebbe stata debitamente scrutinata in ragione degli stessi contenuti dell'art. 416-*bis* cod. pen. — tanto sarebbe valso per gli estremi della stabilità del vicolo; della forza intimidatrice derivante dal vincolo; del diffuso stato di soggezione sul territorio; dell'omertà — e di un contributo causale dell'imputato al sodalizio, significativo in quanto espressivo dell'estremo dell'*affectio*.

La Corte territoriale non avrebbe colto il peculiare atteggiarsi dell'operatività dell'associazione che avrebbe visto lo svolgimento di una condotta di spaccio di sostanza stupefacente nonostante la contrarietà dei presunti vertici, evidenza che avrebbe dovuto condurre a ritenere, al più, l'esistenza di un'associazione a delinquere semplice (art. 416 cod. pen.).

5.2. Per i medesimi profili, la Corte sarebbe incorsa in vizio di motivazione denunciata come assolutamente mancante o apparente.

Facendo improprio ricorso alla motivazione *per relationem*, segnata da un generico richiamo a quella di primo grado che pure aveva concluso per la penale responsabilità del Battaglia, la Corte di merito avrebbe omesso di

dare risposta alle censure della difesa, limitandosi a definire il dato storico dell'esistenza del sodalizio mafioso.

I giudici di appello, nel ritenere l'integrazione della fattispecie associativa mafiosa e non di quella semplice, avrebbero qualificato come neutre le dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia che avevano negato ogni connessione tra imputato e sodalizio, preferendo a queste quelle rese da altri, di segno opposto, senza però spiegare le ragioni del diverso peso specifico attribuito e senza operare riscontri e dovuti approfondimenti in punto di motivazione, in ragione dell'operata inversione di giudizio.

6. La difesa di Giacomo Maurizio Ieni articola sei motivi di ricorso.

6.1. Per il primo motivo è oggetto di denuncia la mancanza e l'illogicità della motivazione per omessa o comunque apparente confutazione della memoria depositata in appello il 4 gennaio 2016 dalla difesa, riepilogativa dei motivi di fatto e diritto per i quali occorreva confermare la prima pronuncia assolutoria.

La Corte di appello avrebbe spostato l'analisi sui vizi e le carenze della sentenza del Tribunale piuttosto che sui fatti da provare ed avrebbe scelto, previa atomistica valutazione della mole delle acquisizioni processuali e loro decontestualizzazione, quelle di sostegno di una decisione di condanna.

A fronte dell'evaporazione dei requisiti minimi perché potesse dirsi la partecipazione dello Ieni ad un'associazione mafiosa in posizione apicale, la Corte territoriale avrebbe mancato di valutare l'esistenza, in ogni caso, di un elemento imprescindibile per l'integrazione di ogni fenomeno associativo: l'esistenza di un'organizzazione con distribuzione interna di compiti, finalizzata alla realizzazione dei reati ed ordinata secondo schemi gerarchici e di mutua solidarietà.

Dell'eccentricità del modello ritenuto dalla Corte di appello si deduce quindi in ricorso: la mancanza di reati da attribuire allo Ieni, risultando anzi per le dichiarazioni dei collaboranti che lo Ieni esigesse che non venissero compiuti reati; la mancanza di un'organizzazione, scegliendo il prevenuto l'isolamento e la mancanza di contatti con gli altri associati; il difetto di una cassa comune, al punto che gli associati dovevano provvedere, da soli, al proprio sostentamento attraverso il compimento di reati con soggetti di altri sodalizi, eccezion fatta per il 'Gruppo Borgo' che si autososteneva con le estorsioni, ma i cui proventi non erano mai destinati allo Ieni; l'assoluta indisciplinabilità che avrebbe connotato il comportamento dei pretesi associati.

La Corte di appello avrebbe devalutato le dichiarazioni rese dallo Ieni, che nel corso del suo esame aveva confessato di aver preso parte nel

passato ad un'associazione mafiosa, non intese come presa di distanza dal sodalizio e come accettata soggezione allo Stato.

Non sarebbero poi state raccordate le prime con quanto dichiarato dal collaborante Viola che, dopo aver riferito di una comune appartenenza, propria e dello Ieni, al clan Pillera, di quest'ultimo aveva ricordato lo smembramento in tanti autonomi gruppi dopo il 1986, anno a partire dal quale l'indicata denominazione sarebbe stata utilizzata dai clan sciolti, come si trattasse di un marchio.

Delle dichiarazioni del Viola sarebbero state omesse quelle per le quali egli riferiva di un proposito dello Ieni di 'uscirsene' dal mondo delinquenziale e della diffidenza nutrita per il Toscano e quelli del 'Gruppo Borgo' anche in seguito all'omicidio Ingrasciotta, commesso per volontà del Toscano senza che questi, preventivamente, ne avesse informato gli altri.

Al segnato compendio la Corte avrebbe sovrapposto il proprio giudizio, relegando a dato neutro il contributo del Viola in quanto non più informato dei fatti dall'anno 1993. Richiamando in modo generico la conferma dell'operatività del gruppo 'Pillera-Puntina' dagli anni '90 all'aprile del 2005, la Corte di merito avrebbe svilto anche quanto dichiarato dal maresciallo Pica, tra i soggetti più attivi nel compimento delle indagini, in ordine alla ritenuta non più attuale esistenza del clan o al suo declino.

La Corte avrebbe mancato alla preliminare verifica, sollecitata dalla difesa, sulla perdurante esistenza dell'associazione 'Pillera-Puntina' piuttosto che di una pluralità di organizzazioni mafiose portanti lo stesso nome, ma tra loro autonome e non coordinate e, non segnalando quali fossero le modalità dell'azione del clan, avrebbe eluso il dato unanime di prova, e cioè che nella ritenuta associazione non venivano compiuti reati e non vi era una distribuzione degli utili o un sostegno in favore degli associati.

6.2. Con il secondo motivo si fa valere l'illogicità della motivazione e la violazione della legge processuale stabilita a pena di nullità ed inutilizzabilità, in relazione al valore probatorio attribuito alla sentenza della Corte di appello di Catania del 29 maggio 2012 che aveva condannato, per un parallelo processo, altri soggetti in quanto componenti del clan 'Pillera-Puntina', ed ai cui contenuti la sentenza impugnata aveva ricondotto l' 'incontrovertibile accertamento' dell'esistenza dell'associazione a delinquere, come descritta nel capo di imputazione, per il medesimo arco temporale.

Per siffatta sentenza, dalla cui acquisizione sarebbe derivata la violazione del disposto di cui all'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU, altri giudici avrebbero ritenuto l'esistenza del clan mafioso, ma la motivazione

impugnata, in violazione della legge processuale (art. 526, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.), avrebbe considerato prova la prima, espressione invece di mera sintesi giudiziale delle dichiarazioni di chi, nell'altra sede processuale, non era stato assunto in contraddittorio con gli imputati del presente, e pregiudicato, processo.

Si denuncia ancora in ricorso l'anomala acquisizione avvenuta senza il consenso dell'imputato dei verbali di prova di altro processo, in violazione dell'art. 238 cod. proc. pen.

L'aver ritenuto il Giudice delle leggi con la pronuncia n. 29 del 2009 che una sentenza irrevocabile non vada considerata alla stregua di un documento, ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., avrebbe comportato, si deduce nell'atto difensivo, una non idoneità dimostrativa della sentenza irrevocabile sotto l'aspetto rappresentativo.

Il riscontro in esterno voluto dall'art. 238-*bis* cod. proc. pen. — per il richiamo ivi contenuto all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. —, poiché la sentenza irrevocabile integra un indizio che deve essere avvalorato da ulteriori elementi di prova, non potrebbe operarsi in ragione di quei medesimi elementi di prova presi in considerazione dalla decisione pregiudicante, pena la duplicazione del valore probatorio, o dell'attitudine dimostrativa della stessa fonte, in violazione dell'art. 526, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.

Sarebbe poi stata stravagante l'evidenza, ritenuta nell'impugnata sentenza, che lega l'attitudine a porsi come prova a dichiarazioni rese in un altro processo per la lettura fornite dal giudice di quel processo, in ragione del dato, casuale, del mero decorso del tempo e quindi del passaggio in giudicato della diversa e presupposta sentenza.

6.3. Con il terzo motivo è oggetto di deduzione la violazione della legge penale per errata sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. e, ancora, della legge processuale, con derivata nullità della sentenza, per difetto di correlazione con il capo di imputazione nonché vizio di motivazione in relazione all'oggetto della prova.

La sentenza non avrebbe dedicato un solo rigo all'impiego dello stile mafioso integrativo della condotta tipica del reato di cui all'art. 416-*bis* cit., per quella capacità del sodalizio di intimidazione effettiva ed attuale, obiettivamente riscontrabile ed in grado di piegare la volontà di quanti vengano in contatto con i suoi componenti, evidenza che non può essere data per implicito, ma che deve essere compiutamente dimostrata e che non avrebbe potuto essere rimessa alle dichiarazioni dei collaboranti, a meno che di non delegare a costoro la costruzione di una fattispecie complessa.

6.4. Con il quarto motivo viene dedotta mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all'interpretazione delle risultanze processuali.

La Corte di merito avrebbe utilizzato le sole risultanze di prova che sostenevano l'accusa, manipolando quanto acquisito e scartando in modo arbitrario gli elementi a favore dell'imputato.

6.4.1. L'intercettazione ad opera dello Ieni della conversazione da questi avuta con tale Alfredo Siragusa, cugino di Maurizio Toscano, principale accusatore, in cui il soggetto intercettato conferma il proprio abbandono della vita delinquenziale, sarebbe stata erroneamente vagliata dalla Corte di merito come non dotata di alcuna capacità dimostrativa, in quanto il soggetto intercettato si era astenuto dal deporre in dibattimento.

I giudici di appello sarebbero incorsi in un'erronea interpretazione del dato normativo apprezzando un'analogia della fattispecie scrutinata con quella di cui all'art.526, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. ed all'art. 111 Cost., ipotesi per le quali il silenzio del dichiarante impedisce l'affermazione di colpevolezza dell'imputato, ma non preclude la valorizzazione della pregressa dichiarazione in senso favorevole all'imputato.

Non sarebbero state in ogni caso indicate le ragioni dell'inattendibilità della registrazione nella valenza di prova diretta della stessa, prevalente sulle contrarie dichiarazioni dei collaboranti.

6.4.2. Si segnala in ricorso la mancata acquisizione del verbale di individuazione fotografica del collaboratore Laudani — in cui questi dichiarava di non conoscere lo Ieni, nonostante lo pedinasse con la volontà di ucciderlo —, inteso in sentenza a supporto delle dichiarazioni del principale accusatore, il Toscano, per l'episodio del cd. pestaggio Tropea e ciò nonostante il Laudani avesse dichiarato di essersi procurato l'ordinanza di custodia cautelare, incidentale al processo, in cui si parlava diffusamente dell'episodio, con conseguente inquinamento della genuinità del narrato.

Sarebbe comunque mancata la preliminare e nodale verifica, quanto alle dichiarazioni dei collaboranti, dell'esistenza di un autonomo e vitale gruppo 'Borgo' — facente capo al Toscano ed emerso agli atti per le dichiarazioni dei collaboratori Giuseppe e Salvatore Russo — insieme ad una costellazione di gruppi, che si autodefinivano 'Clan Pillera', al fine di attribuirsi maggior prestigio criminale, e, ancora, quella sull'esistenza di una struttura sovraordinata ai primi, facente capo allo Ieni.

Il modo in cui era stato trattato in sentenza l'episodio del pestaggio di Nuccio Tropea, eseguito secondo il Toscano da affiliati del 'clan Pillera-Puntina' disattendendo gli ordini di Ieni e Favara, sarebbe stato emblematico dell'insussistenza del clan stesso.

6.4.3. Le intercettazioni strumentalmente eseguite da Gaetano Ruccella, che aveva intrapreso il rapporto di collaborazione con le forze di polizia, escluse nel loro rilievo per la non credibilità della fonte dalla Corte di merito nella parte in cui il Ruccella dichiarava alla propria fidanzata, nel corso della conversazione intercettata, l'esistenza di un clan comandato dallo Ieni, avrebbero poi dovuto essere utilizzate nel resto.

Tanto sarebbe valso nella parte in cui il collaborante, conversando con altri sodali, avrebbe lasciato emergere dinamiche e strutture del sodalizio a cui sarebbe rimasto estraneo lo Ieni in una città, qual è quella di Catania, segnata dalla presenza di collaboratori di rango che non avrebbero potuto non sapere della perdurante mafiosità dello Ieni.

6.4.4. A fronte del riferito, dai collaboranti, atteggiamento di auto-emarginazione in cui si sarebbe rifugiato lo Ieni, i primi non sarebbero stati in grado di indicare fatti specifici a cui avrebbe collaborato l'imputato.

Sarebbe stato invece ragionevole ritenere che dopo il pestaggio del Tropea, il Toscano, per tranquillizzare i suoi, avesse voluto coinvolgere lo Ieni sperando in un suo intervento pacificatore in ragione del suo passato e della maturata conoscenza dell'ambiente criminale.

Non essendo stata esercitata l'azione penale nei confronti dello Ieni per i singoli fatti estortivi, che rappresentano i reati-fine dell'associazione a cui alludono i vari collaboratori che non sarebbero stati in grado, nel resto, di segnalare a quali specifici fatti avesse partecipato lo Ieni, si deduce in ricorso l'inesistenza dei requisiti minimi per un coinvolgimento del prevenuto nell'associazione.

6.4.5. Il collaborante Toscano non avrebbe riferito nulla nei centottanta giorni utili previsti dalla legge (art. 16-*quater* legge n. 82 del 1991) di quanto avrebbe poi detto in dibattimento, dato quest'ultimo quindi inficiato da inaffidabilità e in ogni caso non riscontrato in modo robusto. Nessuno specifico episodio estorsivo sarebbe stato riportato fuorché per il gruppo della Elco, in relazione al quale il Toscano riferiva di essersi speso personalmente su richiesta dello Ieni, salvo poi a precisare di non sapere se questi si fosse mosso per amicizia con i titolari del gruppo imprenditoriale o per obbligo di protezione.

6.4.6. Delle dichiarazioni dei collaboranti Piccioni, Salvatore Russo, Salvatore Palermo, se ne segnala in ricorso l'insufficienza a descrivere un quadro associativo, denunciandosi per le prime la mancata prova degli estremi di un mutuo sostegno, o cassa comune e, nella ritenuta autonomia dei gruppi sotto ordinati, la mancanza dei reati-fine, per avere riferito il

Toscano ed il Palermo di vecchi rapporti ereditati da Ieni senza neppure specificare se essi fossero leciti o illeciti.

Il tema della gestione delle estorsioni sugli appalti finalizzati alla realizzazione di strutture alberghiere nella zona della Playa, in Catania, sarebbe poi stato trattato nell'ordinanza di custodia cautelare, notificata prima dell'inizio del percorso di collaborazione anche a chi, come il Palermo, ne aveva poi riferito al P.M.

6.4.7. Sarebbe mancato nella motivazione impugnata ogni richiamo agli imprescindibili elementi di struttura del reato associativo e là dove la Corte di appello aveva ritenuto la compatibilità del divieto di spaccio di sostanze stupefacenti imposto dai capi Ieni e Favara ai sodali, la stessa non avrebbe tenuto conto della disobbedienza dei pretesi subordinati, ferma restando in ogni caso la rilevata, in ricorso, mancanza di ogni logica nel fatto che l'associazione si privasse dei proventi di un'attività svolta.

6.5. Con il quinto motivo si denuncia la mancanza di motivazione sull'esistenza dell'aggravante del carattere armato dell'associazione per il rinvenimento di un arsenale in seguito alle dichiarazioni del collaborante Toscano.

Una volta riconosciuta l'autonomia del 'Gruppo del Borgo', a cui imputare l'arsenale rinvenuto, la Corte di merito avrebbe dovuto spiegare per quale ragione estendere la disponibilità delle armi anche agli altri imputati che non ne facevano parte, nella incompatibilità logica delle dichiarazioni del collaborante Salvatore Russo sull'esistenza di un progetto di rapina al nord Italia da compiere con esponenti di altri clan previo reperimento di kalashnikov sul mercato, con il preesistente possesso di armi da parte del clan.

6.6. Con il sesto motivo si fa valere, quanto all'applicato trattamento sanzionatorio, la mancanza di motivazione per la misura, considerevole, secondo cui la Corte di merito si era discostata dal minimo di legge e tanto a fronte di una pena edittale ricompresa, *ratione temporis*, tra i cinque ed i quindici anni.

6.7. Sono stati depositati 'Motivi aggiunti' con cui si è evidenziata la necessità di definire una condotta integrativa del modello legale della contestata fattispecie criminosa dell'associazione mafiosa in capo al prevenuto, nella necessaria correlazione tra la condotta di isolamento ed autoemarginazione valorizzata nella sentenza di assoluzione di primo grado, e la struttura del reato.

7. Il difensore di Riccardo Romano Di Mauro affida il proposto mezzo a quattro motivi di annullamento.

7.1. Con il primo è oggetto di denuncia il vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo A) della rubrica e quindi al reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. rispetto agli esiti dibattimentali ed alla produzione documentale curata dalla difesa.

I giudici di appello, nel ribaltare il giudizio assolutorio di primo grado, non avrebbero osservato l'obbligo della 'motivazione rafforzata' non confrontandosi compiutamente con quella del primo giudice, nella dedotta insufficienza, a sortire un siffatto esito, della mera opera di riqualificazione del materiale probatorio in atti.

7.1.2. A fronte delle penetranti valutazioni svolte dai giudici di primo grado sulla non credibilità dei collaboratori di giustizia, per i segnalati interessi personali di costoro ad avviare un percorso di collaborazione con lo Stato — spinti a ciò nell'ormai nutrito timore per la propria vita all'interno dell'organizzazione —, la Corte non avrebbe composto le discrasie presenti nel racconto dei primi per gli argomenti sviluppati in primo grado sul nome dei gruppi e dei singoli appartenenti ed avrebbe confidato in quelle dichiarazioni a definizione di una piattaforma probatoria, nel resto carente sia in punto dichiarazioni testimoniali che di esiti intercettativi.

Del Toscano, principale accusatore del Di Mauro, non sarebbe stata saggiata la credibilità non scrutinandosi i motivi di convenienza — a fronte della grave posizione processuale del collaboratore attinto da misura custodiale — per i quali egli avesse iniziato a collaborare e non ravvisandosi agli atti, quanto all'individuazione dell'imputato, l'errore dal collaborante commesso in corso di indagini, in sede di dichiarazioni rese al P.M., errore che avrebbe inficiato il riconoscimento successivamente operato in sede dibattimentale, restando su detta premessa recessivo l'argomento, pure utilizzato dalla Corte, del carattere auto-accusatorio delle rese dichiarazioni.

Del collaborante Palermo si riportano le contestazioni effettuate in udienza dalla difesa, dirette a minare, del primo, la credibilità nel segnalato suo personale vantaggio nel rivelare conoscenze conseguite successivamente ai fatti, in corso di detenzione, in esito alla lettura dei contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti in altro procedimento e nella pure segnalata acrimonia nutrita avverso il Di Mauro, di cui il collaborante avrebbe dimostrato di non conoscere neppure il nome.

Vengono quindi indicati gli episodi, su cui aveva riferito il Palermo, della spedizione punitiva ordinata ai danni del rapinatore di un distributore di carburante di Catania e quella di recupero di un credito vantato dal suocero del Di Mauro, per evidenziare il mendacio del collaborante. I fatti di rapina non si sarebbero svolti, come invece riferito dal Palermo, nell'anno 2000 o nel 1999, ma nel 2005, ed agli stessi non avrebbe partecipato tale Pistorio Giovanni, all'epoca detenuto, e neppure il Palermo, che si trovava agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.

Medesimi rilievi quanto al racconto di Salvatore e Giuseppe Russo per la evidenziata coeva comune scelta, sintomatica di preventivi accordi nelle dichiarazioni, di collaborare, il tutto nella registrata conoscenza dell'omologo percorso del Toscano e di altro collaborante, il Rucella.

I Russo non avrebbero conosciuto neppure il nome del Di Mauro, e Salvatore Russo, in quanto scarcerato solo nel febbraio del 2005, lo avrebbe personalmente conosciuto per un brevissimo rilevante periodo, essendo la contestazione chiusa all'aprile del 2005.

I collaboratori escussi di nuovo in secondo grado — Gaetano Rucella, Maurizio Toscano e Francesco Viola — nulla avrebbero aggiunto a sostegno del ritenuto quadro di prova e tanto sarebbe accaduto anche rispetto a quelli escussi per la prima volta in appello: Gaetano D'Aquino, Eugenio Sturiale e Giuseppe Laudani.

Le dichiarazioni del D'Aquino sarebbero state genericamente rese su circostanze da questi apprese durante la detenzione in Prato con altro imputato, il Fontanarossa; la Corte di appello avrebbe mancato di valutare che il D'Aquino aveva confermato l'esistenza di più gruppi che agivano con il marchio Cappello all'epoca in contestazione.

Generiche ancora le dichiarazioni dello Sturiale, determinatosi a collaborare dopo il suo arresto avvenuto nel 2009 all'esito dell'operazione 'Revenge', che non era stato in grado di riferire di un solo episodio a cui avrebbe partecipato il Di Mauro; quanto al Laudani, poi, egli non avrebbe superato neppure il vaglio della credibilità generica, in ragione della patologia psichica da cui era affetto ed in ogni caso perché aveva subito periodi di carcerazione e di sorveglianza speciale in località molto distanti da Catania, non potendo in tal modo egli avere contatti con i membri del clan.

La persona segnalata come tramite, tale Andrea Catti, non era stata in grado di indicare un solo reato posto in essere dal gruppo.

7.1.3. Quanto alle dichiarazioni testimoniali, nel riportare ampi tralci delle verbalizzazioni d'udienza, la difesa deduce che gli investigatori assunti come testimoni non avrebbero saputo riferire di un'azione a cui avrebbe

partecipato il Di Mauro — soggetto che i primi non avevano fatto oggetto di attività mirata per disposte intercettazioni, servizi di O.C.P. o provvedimenti di fermo — e denuncia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte di appello aveva ritenuto la compatibilità dell'indicato esito con il carattere 'riservato' dell'associazione.

7.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualificazione del fatto contestato in termini di associazione mafiosa (art. 416-*bis* cod. pen.) e non quale associazione semplice (art. 416 cod. pen.) e ciò pur in difetto di un *modus operandi* proprio della prima.

Quest'ultimo, esprimendosi per la forza di intimidazione esercitata, non avrebbe potuto infatti non tradursi nei caratteri di stabilità ed intensità del vincolo di appartenenza al sodalizio, con derivata integrazione del *factum sceleris*, come già ritenuto dal Tribunale, attraverso i reati-fine, nella specie, invece, mancanti.

7.3. Con il terzo motivo si denuncia per illegittimità la motivazione impugnata nella parte in cui essa manca di riconoscere il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto di giudizio e quelli di cui alla sentenza 'Lo Puzzo'.

Riportate le premesse svolte dai giudici di primo grado sull'inesistenza di condanne, di contro a quanto ritenuto in appello, per appartenenza ad un clan mafioso operativo dopo i primi anni '90 ed evidenziata la condanna intervenuta con la sentenza Lo Puzzo per fatti di cui all'art. 416 cod. pen., la difesa sollecita, nell'annullamento dell'impugnata sentenza, l'applicazione della continuazione nei termini riconosciuti in primo grado e negati in appello.

7.4. Con il quarto motivo si fa questione circa il vizio di motivazione, per apparenza della stessa, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel negare ingresso alle circostanze attenuanti generiche (art. 62-*bis* cod. pen.), per un diniego motivato solo dai precedenti penali risalenti del tempo e che avrebbe obliterato la prova offerta dalla difesa sullo svolgimento da parte dell'imputato di attività lavorativa prima del sofferto arresto per i fatti di giudizio.

8. Due i motivi di annullamento articolati dalla difesa di Vincenzo Rapisarda.

8.1. Con il primo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta fattispecie di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. in ragione delle dichiarazioni del collaborante Toscano, intrinsecamente

inattendibili ed estrinsecamente non corroborate da altri elementi di prova e, ancora, manifesta illogicità della motivazione sul punto (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416-bis cod. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.).

La Corte di merito avrebbe contraddittoriamente sminuito il sentimento di astio nutrito dal Toscano nei confronti del Rapisarda solo perché dal primo palesato ed avrebbe ritenuto di riscontrare, come già il Tribunale di Catania in primo grado, la portata accusatoria delle dichiarazioni del Toscano con quelle del Palermo, altro collaboratore di giustizia. Questi si sarebbe limitato a riferire di sapere dell'appartenenza del Rapisarda al gruppo criminoso senza fornire però contezza di alcuno specifico episodio e ciò a fronte di una derivata conoscenza, che del primo avrebbe minato la credibilità, del nome di tutti coimputati e delle correlate accuse al Palermo, dalla lettura dei contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare emessa anche nei suoi confronti.

Incapaci a fondare un giudizio di penale responsabilità, quanto alla contestata partecipazione associativa, sarebbero poi stati i riferimenti contenuti in sentenza alla frequentazione dell'imputato con il Sicali, le cui posizioni erano state definite in separato giudizio — nell'insufficienza del dato a riscontrare la ritenuta appartenenza — ed alla presenza dell'imputato presso il chiosco di bevande nella titolarità del fratello che, in modo errato ed impreciso, era stato ritenuto prossimo al quartiere Borgo, in cui trovava svolgimento l'attività del gruppo.

8.2 Con il secondo motivo si deduce l'erronea applicazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. in punto di dosimetria della pena ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.).

La Corte non avrebbe tenuto conto della lontananza nel tempo della contestata condotta ed avrebbe irrogato una pena che si sarebbe discostata dai minimi, nel *range* fissato dalla norma in vigore all'epoca dei fatti, con conseguente inosservanza dei principi di offensività e personalità, senza poi concedere le attenuanti generiche.

9. Nell'interesse di Giuseppe Saitta, sono quattro i motivi di annullamento articolati.

9.1. Con i primi due motivi, si fa valere violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto la responsabilità dell'imputato in ragione delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore

Toscano non corroborate in esterno (art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.).

La Corte di appello avrebbe fondato il proprio convincimento solo in ragione dei due riferiti episodi del pestaggio di altro soggetto, il Tropea, appartenente a diversa consorteria criminale e per la notoria detenzione, da parte dell'imputato, di armi, condotta aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991 e per la quale il Saitta aveva riportato condanna in un diverso processo.

In tal senso avrebbe illogicamente argomentato la Corte territoriale nella ritenuta riferibilità della detenzione dell'arsenale in capo al collaboratore Toscano ed in difetto di ogni *affectio* in capo al Saitta, manifestato proprio dalla decisione del gruppo mafioso di pretesa appartenenza di uccidere l'imputato in seguito al pestaggio, a soddisfazione degli interessi del diverso gruppo leso.

9.2. Con il secondo e terzo motivo, si fa valere violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della continuazione con la sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 28 gennaio 1999, irrevocabile il 29 ottobre 1999, relativa ad un'estorsione del 1993, ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato al prevenuto ed al diniego delle generiche, in ragione della distanza temporale esistente rispetto ai fatti contestati.

L'episodio di natura estorsiva, pure inteso a sostenere l'appartenenza al consorzio mafioso, sarebbe stato contraddittoriamente devalutato ai fini della continuazione e la formula adottata nel diniego delle generiche, di mero stile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La pluralità dei temi offerti dai proposti ricorsi suggerisce, nella finalità di dare ragionato ordine alle questioni poste, di scrutinare inizialmente i motivi articolati dalle difese dei prevenuti Corrado Favara e Giacomo Maurizio Ieni, le cui posizioni processuali vengono accomunate dal ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado in quello di condanna in grado di appello quanto alla contestata partecipazione all'associazione di stampo mafioso, denominata 'Pillera-Puntina'(art. 416-*bis* cod. pen.), e, più puntualmente, nel loro preliminare rilievo, quelli relativi alla violazione delle regole della rinnovazione dibattimentale in appello della prova decisiva e della cd. motivazione rafforzata.

Verranno quindi vagliate le posizioni dei ricorrenti Silvio Battaglia e Riccardo Romano Di Mauro, ai quali è stata riservata nel giudizio di appello una riqualificazione della condotta nei più severi termini di contributo partecipativo ad un'associazione di stampo mafioso e non semplice (art. 416 cod. pen.), come invece ritenuta in primo grado dal Tribunale.

E, quindi, gli ulteriori ricorsi, nella disamina della critica, reiterata e comune, alle regole di prova osservate dalla Corte territoriale nel formulato giudizio di oggettiva esistenza dell'associazione di stampo mafioso, denominata 'Pillera-Puntina', per il contributo fornito dagli imputati tra la fine degli anni novanta e l'aprile del 2005, e nelle singole deduzioni in punto di trattamento sanzionatorio, anche per applicazione dell'istituto della continuazione.

2. Sui singoli ricorsi.

3. La posizione di Corrado Favara; imputato condannato in appello alla pena di nove anni di reclusione per aver partecipato, in posizione apicale, all'associazione di stampo mafioso denominata 'Pillera-Puntina', operante in quel di Catania, ed in luoghi limitrofi, dalla fine degli anni novanta fino all'aprile 2005.

3.1. Non è fondato il motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato dall'avvocato Francesco Antille per il profilo che attiene alla formazione della prova nel giudizio di riforma degli esiti assolutori di primo grado.

La Corte di appello di Catania ha ribaltato il giudizio di non colpevolezza formulato in primo grado dopo aver riaperto, per l'art. 603 cod. proc. pen., l'istruttoria rinnovando, su richiesta del P.M. appellante, l'audizione dei collaboranti, già sentiti in primo grado, Maurizio Toscano, Gaetano Ruccella e Francesco Viola, e provvedendo, *ex novo*, all'esame dei collaboratori di giustizia, Rosario Piccione, Eugenio Sturiale, Giuseppe Laudani e Gaetano D'Aquino e del teste, addotto dalla difesa, Alessandro Ferraro.

La censura sul punto formulata nel proposto mezzo richiama la necessità che il giudice di appello, nel pervenire ad un giudizio di penale responsabilità dell'imputato per riforma della sentenza impugnata, proceda a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487).

In applicazione dell'indicato principio, più puntualmente, si deduce che la Corte di merito avrebbe dovuto rinnovare integralmente il dibattimento e non scegliere di includere alcune prove, quelle richieste dal P.M., e di escluderne altre, nel carattere articolato del giudizio sulla decisività della prova, a conforto del quale vi sarebbe stata convergenza delle dichiarazioni dei collaboranti, dei testi e delle prove documentali.

3.1.1. La censura è, nei termini e le ragioni di seguito indicati, generica.

Nella valutazione del giudice di appello, investito della cognizione su impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, devono ritenersi «prove dichiarative decisive quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna"» (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, cit., p. 16).

Sull'indicata premessa, condivisa da questo Collegio e voluta dalla Corte di legittimità come integrativa di una corretta interpretazione, *ante* riforma, per legge n. 103 del 2017, dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen. in applicazione dei principi della Convenzione EDU (art. 6, par. 3 lett. d) e su cui ancora è di recente intervenuta la Corte EDU, sentenza 29 giugno 2017, Lorefice c. Italia, ric. n. 63446/13), il denunciato errore di metodo non diviene oggetto di efficace critica.

Manca infatti, il proposto mezzo, di dedurre in merito a quelle prove che, ritenute decisive dal primo giudice nel sostenere il formulato giudizio assolutorio, avrebbero dovuto essere assunte di nuovo in appello per condurre all'opposto epilogo decisorio.

La natura composita della prova assunta in primo grado — per il profilo qui rilevante, prova dichiarativa a più fonti — non comporta, per ciò stesso, sempre e comunque una sua totale rinnovazione in appello.

Il giudizio sulla decisività ai fini assolutori espresso dal giudice di primo grado deve guidare quello d'appello nella fase di rinnovazione della prova.

Ove il primo giudice abbia individuato, pur all'interno di un giudizio assolutorio formulato per ritenuta insufficienza e contraddittorietà delle prove escusse (art. 530, comma 2, cod. proc. pen.), quelle prove che per fonte e contenuto avrebbero rivestito natura privilegiata per l'accusa e su cui pertanto egli più puntualmente argomenta, ben può il giudice di appello procedere alla rinnovazione solo di queste ultime.

La decisività della prova sottende un giudizio di valore che si esprime per la relazione con il soggetto che il giudizio renda.

La nozione di decisività è da intendersi come soggettivamente definita per le valutazioni rese dal giudice di primo grado e non è destinata ad assumere una oggettiva ed astratta valenza in applicazione del pure suggestivo argomento portato dalla difesa per il quale, in un articolato quadro istruttorio, tutte le prove dichiarative escusse in primo grado meritano identico trattamento in appello, perché tutte obiettivamente in grado, in pari misura, di orientare il *decisum*.

Venuto meno l'automatismo, la difesa non viene per l'effetto esonerata dal segnalare a questa Corte quei contenuti di decisività, e quindi quelle prove dichiarative che, assunte in primo grado, sarebbero rimaste obliterate nelle scelte operate dal giudice di appello.

Consegue alla riscontrata mancanza la non specificità del ricorso.

3.1.2. Vero pure è che la Corte territoriale non si è limitata a rinnovare l'escussione dei collaboratori sentiti in primo grado (Toscano, Ruccella e, su richiesta della difesa, Viola), ma ha provveduto ad assumere prove nuove, chiamando a deporre altri collaboratori di giustizia (D'Acquino, Laudani, Sturiale e Piccione), un teste richiesto dalla difesa, Alessandro Ferraro, a raccogliere le spontanee dichiarazioni degli imputati Favara e Ieni e ad acquisire una nuova sentenza, irrevocabile, sull'esistenza del clan 'Pillera-Puntina' rispetto ad altri imputati (sentenza della Corte di appello di Catania del 29 maggio 2012, confermata all'esito della sentenza della Corte di cassazione del 24 ottobre 2013).

Per i segnati passaggi si assiste ad una modifica del quadro istruttorio all'interno del quale si era formato, in primo grado, il giudizio sulla decisività della prova.

Si tratta di modifica che allenta per il giudice di secondo grado il vincolo al rinnovo, nei termini di cui alla richiamata sentenza delle Sezioni Unite, risultando il convincimento del giudice di appello destinato a formarsi non solo sulla prova dichiarativa vagliata in primo grado, in quanto diversamente valutata, ma, nel rispetto dei principi di oralità ed immediatezza di rilievo costituzionale e convenzionale (art. 111 Cost. e art. 6 CEDU), all'esito dell'escussione di una prova ormai nuova.

Quest'ultimo tema resta estraneo al motivo di ricorso che quindi sfugge, anche per siffatto profilo, all'individuazione delle ragioni di una puntuale critica.

4. Generici e non dialoganti con l'impugnata sentenza, secondo puntualità rispettosa dei contenuti di ammissibilità, sono poi gli ulteriori profili dell'articolato motivo, più squisitamente relativi al cattivo governo della prova, al correlato principio di pertinenza (artt. 192, comma 3, e 187 cod. proc. pen.) ed al trattamento sanzionatorio.

4.1. Per contestazioni che investono:

a) il ritenuto ruolo apicale dell'imputato all'interno del clan 'Pillera-Cappello', nell'evidenziata incertezza dovuta all'esistenza del diverso ed autonomo clan Borgo legato a Maurizio Toscano, principale accusatore; b) il mancato accertamento degli episodi illeciti o reati-fine, maturati negli ambienti imprenditoriali del siracusano e del catanese, mai confermati dalle persone offese; c) il mancato rinvenimento dei proventi nonché degli indici sintomatici della contestata associazione (cassa comune; pagamento stipendi; mancata individuazione di un programma attivo di tipo associativo); d) l'esclusione degli esiti favorevoli per le dichiarazioni rese dagli investigatori, con denunciata mortificazione del principio dell'indispensabilità del reperimento del riscontro dell'accusa;

si assiste ad una non ordinata serie di censure.

Reso per una tecnica rapida ed impressiva, inefficace nell'individuazione della motivazione impugnata e non capace di sostenere una effettiva critica, il profilo di ricorso, che pure menziona in modo fugace le pagine di riferimento e talvolta anche i passaggi argomentativi, virgolettati, ivi adottati, non dà conto di un compiuto esame della sentenza e nel confronto con questa opera per un affastellamento di temi, con incongruo frazionamento della motivazione di cui enuclea solo quelle parti che si vorrebbero, nelle loro segnalate mancanze, a sostegno della portata critica.

4.2. Medesime valutazioni per il profilo di ricorso, in via subordinata dedotto, che relativo al trattamento sanzionatorio denuncia omessa motivazione sui temi del calcolo della pena in concreto, del diniego delle generiche e della mancata derubricazione del reato ritenuto in un mero favoreggiamento. La mancanza di una qualsiasi motivazione di sostegno rende l'articolata censura aspecifica.

5. Sui motivi del ricorso proposti nell'interesse di Corrado Favara dall'avvocato Strano Tagliareni.

5.1. Non è fondato il primo motivo di ricorso.

Per la regola della motivazione rafforzata, il giudice di appello che riformi totalmente ed *in peius* la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio

e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, non potendo, invece, limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (arg. ex: Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907; Id. n. 39911 del 04/06/2014, Scuto, Rv. 261589), a tanto guidato dal rispetto del canone di valutazione di cui all'art. 533 cod. proc. pen.

5.1.1. La Corte di appello in applicazione del richiamato principio ha rilevato, del giudizio formulato dal primo giudice: l'omessa valutazione delle prove documentali consistenti nelle sentenze di condanna pronunciate nei confronti di coimputati mafiosi in altra sede processuale; l'esistenza di una generica contestazione del sistema di prova fondato sulle dichiarazioni etero-accusatorie dei collaboratori di giustizia, non seguita dalla verifica sulla credibilità generica ed attendibilità intrinseca ed estrinseca degli stessi; il diverso immotivato rilievo attribuito alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Salvatore Toscano rispetto alle altre chiamate in correità, per un'arbitraria applicazione del criterio della frazionabilità delle dichiarazioni dei collaboratori tradottasi, ora nella devalutazione delle dichiarazioni del primo sul ruolo e l'apporto del Favara quale uno dei capi del clan 'Pillera-Puntina' ora nella valorizzazione della medesima fonte rispetto all'apporto di altri associati (p. 49 e ss.).

Sull'indicata generale premessa, la Corte di merito ha individuato gli elementi di rottura della tenuta del costruito probatorio del primo giudice, di cui ha preliminarmente apprezzato incompletezza, incoerenza ed erroneità nella valutazione, per poi fornire, facendosi carico di singolarmente contrastare le diverse conclusioni raggiunte dalla prima sentenza, una propria alternativa ricostruzione del fatto, con conseguente soddisfazione del canone di giudizio della motivazione rafforzata.

In siffatto percorso, rientra anche l'osservato rinnovo della prova dichiarativa di primo grado — nell'osservanza dei principi affermati nella sentenza Dasgupta per richiamo ivi contenuto a previsioni convenzionali (art. 6, par. 3, lett. d) Cedu) la cui violazione integra, nel sistema interno, prima dell'intervento del legislatore nazionale e dell'introduzione del comma 3-bis e novellazione dell'art. 603 cod. proc. pen., un vizio della motivazione — e le nuove acquisizioni probatorie, dichiarative e cartolari, operate in appello.

5.1.2 Ferma l'indicata cornice, l'impostazione difensiva nella parte in cui viene dedotta la preferenza da accordarsi, in punto di logica lettura del dato

di prova, alla valutazione assolutoria condotta dal primo giudice, non riesce a dare conto della fondatezza e puntualità della critica portata.

La Corte territoriale muove dagli accertamenti giudiziali contenuti nella sentenza, acquisita nel grado, della Corte di appello di Catania del 29 maggio 2012, irrevocabile in punto di accertata penale responsabilità all'esito della sentenza della Corte di cassazione del 24 ottobre 2013, e li combina con quelli delle ulteriori sentenze della medesima Corte territoriale del 30 marzo 2009, irrevocabile il 25 marzo 2010, e ancora della Corte di assise di Catania del 28 maggio 1990 e del 2 ottobre del 1996.

Per gli indicati accertamenti, i giudici di appello attribuiscono una oggettiva storicità al fenomeno della mafia 'Pillera-Puntina', attiva in Catania e luoghi limitrofi fino all'aprile del 2005, per accertamenti che investono le posizioni di altri imputati, tra i quali figura il principale accusatore del Favara, Maurizio Cesare Toscano.

Su tale dato, in progressione, la Corte di merito colloca, secondo i ritenuti assolti ruoli, anche apicali, il contributo degli imputati utilizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rinnovati ed assunti *ex novo*, quelle degli imputati, quanto alle posizioni Favara ed Ieni, e del teste Ferrero, escusso per la prima volta in appello.

5.1.3. Lo scrutinio delle dichiarazioni dei collaboratori è condotto per una preliminare valutazione della loro soggettiva credibilità, definita dalle rispettive storie giudiziarie.

Del collaboratore, escusso in appello, Giuseppe Laudani, la Corte territoriale evidenzia non solo la definitività della sofferta condanna per associazione mafiosa, ma anche le ragioni del pentimento, l'isolamento allo stesso venuto da tale scelta rispetto alla sua famiglia e la comune valutazione di attendibilità operata in altri procedimenti penali o comunque l'importanza della collaborazione all'esito di fruttuose operazioni di polizia (p. 60 motivazione).

Del collaboratore Gaetano D'Aquino, sentito in appello, la Corte stima la credibilità estrinseca per avere questi riportato condanne definitive per gravi delitti, per avere egli rivestito il ruolo di uomo di fiducia di Salvatore Cappello, promosso al grado di 'uomo d'onore' nel carcere di Bicocca, ed avere ricevuto, nel corso di parallelo processo 'Revenge', in cui egli aveva iniziato a collaborare dopo l'arresto, il programma di protezione e quindi goduto, in sede di giudizio, dell'attenuante della dissociazione di cui all'art. 8 d.lgs. n. 152 del 1991.

Ancora, del collaboratore Eugenio Salvatore Sturiale, sentito per la prima volta in appello, la Corte di merito segnala in punto di credibilità

generica: l'inizio del suo percorso di collaborazione, successivamente all'arresto per il delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. nell'operazione 'Revenge', nella finalità di assicurare un futuro migliore, in particolare alla figlia, all'epoca minorenni; la sua sottoposizione al programma di protezione; il contributo dichiarativo, apprezzato attendibile, nel processo cd 'Atlantide 2' nei confronti, tra gli altri, del capostipite Salvatore Pillera.

Degli altri collaboratori — si tratta di coloro che sono stati risentiti in grado di appello — si è ancora evidenziato dalla Corte di appello di Catania che sono stati condannati come appartenenti al clan Pillera per sentenza del 29 maggio 2012 e, di tutti, il carattere particolareggiato del racconto, con conseguenti ricadute, ormai ed anche, in punto di attendibilità intrinseca del dichiarato.

Per gli indicati argomenti, di piena applicazione dei criteri enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di scrutinio delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia per gli estremi della credibilità soggettiva e dell'attendibilità del racconto, la Corte di appello si confronta e supera l'argomentare del primo giudice che di quegli stessi racconti aveva apprezzato, in modo non conducente, l'incapacità a costituire valido dato di prova, in ragione della mancanza di genuinità del pentimento dei vari collaboratori e della finalità mercenaria denunciata dalla loro scelta processuale.

L'indagine sulla credibilità dei collaboratori di giustizia non va condotta sulle qualità morali della persona (Sez. 5, Sentenza n. 50589 del 30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832) e quindi sulla genuinità del loro pentimento, quanto sulle ragioni della collaborazione, sulla valutazione dei rapporti con i chiamati in correità oltre sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni (Sez. 6, n. 46483 del 30/10/2013, Scognamiglio, Rv. 257389).

Nell'apprezzata coerenza e costanza delle dichiarazioni rese dal collaboratore Toscano, sentito in più occasioni in corso di indagine e di giudizio, e di quelle dei collaboratori escussi in primo grado e risentiti in appello, nella scrutinata, *ex novo*, credibilità dei collaboratori sentiti in grado di appello, i giudici dell'impugnata sentenza correttamente rinvergono le ragioni della credibilità estrinseca e dell'attendibilità intrinseca del racconto, reciprocamente riscontrato per la pluralità e convergenza delle dichiarazioni intese a definire gli episodi sintomatici dell'esistenza dell'autonoma struttura 'Pillera-Puntina'.

Tanto valga quanto: alle estorsioni sugli appalti per la realizzazione di strutture alberghiere nella zona della Playa di Catania ed ai danni della Elco

di Siracusa e della BMW di Catania, delle ditte Torre Tabita, Toluja e Caffè Torrisi (dichiarazioni dei collaboratori: Toscano, rese in primo e secondo grado, Piccione, Salvatore Russo, Salvatore Palermo e del teste Ferraro, sentito in grado di appello); al pestaggio di Nuccio Tropea, inteso "U' Baruni" (dichiarazioni rese nel corso di più udienze di primo e secondo grado da Maurizio Toscano e quindi, in grado di appello, da Salvatore Palermo e Giuseppe Laudani).

Restando fermo nella pluralità del narrato, di quest'ultimo il nucleo essenziale, rinviene applicazione per l'osservato metodo e per il reciproco apprezzato intersecarsi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il riscontro come definito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 (dep. 2015), Villacaro, Rv. 262309).

5.1.4. Le intercettazioni richiamate dalla Corte di merito in quanto oggetto di captazione ambientale (del 23 novembre 2002 n. 514; del 29 novembre 2002 n. 577; del 22 novembre 2002 n. 494; del 9 agosto 2003 ore 4,57 progressivo 2292, pp. 70 e 71 sentenza di appello) ampliano il terreno di riscontro e nell'assoluta finalità rendono inefficace la critica portata in ricorso.

Per quest'ultima si legge (p. 11, ricorso dell'avvocato Strano Tagliareni), della correttezza dell'interpretazione data dal Tribunale di Catania di conversazioni intercorse, nel carcere di Sulmona, tra il Pillera, capo clan, che ivi si trovava ristretto, e la sorella di questi nella parte in cui entrambi lamentano l'abbandono del clan da parte del Favara che si sarebbe 'posizionato' con la propria attività lavorativa, ovvero si ritirandosi a vita privata e traendo dal proprio lecito lavoro ragione di sostentamento.

Per deduzione difensiva l'esegesi avrebbe trovato convergente contenuto in quanto dichiarato dal Toscano.

Si assiste alla inefficace estrapolazione di un unico dato di prova che si vorrebbe depotenziare la capacità dimostrativa del compendio indiziario per un significato che in nessun modo è ricordato al racconto del Toscano come debitamente inteso dalla Corte di appello che di quel passaggio — il vivere separatamente e per proprio conto — fa uno dei tratti caratteristici della riorganizzazione della mafia del gruppo Pillera-Puntina.

Per l'ulteriore rilievo la difesa dell'imputato Favara nega la capacità di sostenere in termini rafforzativi la motivazione al trattamento riservato dalla Corte di appello alle dichiarazioni del collaboratore, siracusano, Rosario Piccione, sentito in appello alle udienze del 23 gennaio e del 28 giugno 2013.

La difesa sottolinea lo stravolgimento del significato di quelle dichiarazioni operate dalla Corte di merito (pp. 12 e 13, ricorso Avvocato Strano Tagliareni).

Quest'ultima (p. 70), per fornire riscontro a quanto sul punto riferito dal Toscano, avrebbe erroneamente attribuito al Piccione l'affermazione della presenza del Favara all'incontro con il clan dei Santapaola in seguito all'estorsione ai danni della Elco di Siracusa là dove invece il dichiarante avrebbe escluso la presenza del Favara all'episodio.

Si tratterebbe di una debolezza probatoria, dedotta come tale incapace di sostenere una motivazione rafforzata in appello.

Il dichiarante, aderente al clan siracusano, non avrebbe fatto il nome del Favara tra i presenti perché nessuno si presentò con quel nome e nessuno glielo fece ed il Piccione non avrebbe riconosciuto del Favara la foto in sede di ricognizione.

Si assiste ad un inconcludente critica diretta, per i riportati contenuti, allo sfaldamento della prova dichiarativa a cui si attribuisce in ricorso, per decontestualizzazione e lettura parcellizzata, altro significato.

L'esclusione da parte del Piccione della presenza del Favara all'incontro non è conseguenza dei contenuti del verbale dell'udienza del 23 gennaio 2013 allegato al ricorso, ma di una mediata e guidata lettura che di quel verbale offre la difesa, incapace di integrare il dedotto travisamento della prova e quindi l'introduzione nella motivazione di una informazione rilevante che non esiste nel processo (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

6. Per ulteriore profilo, la difesa denuncia la nullità (artt. 125, comma 3, 546 cod. proc. pen.) della sentenza perché avrebbe mancato di rispondere alle deduzioni difensive svolte nel grado sulla formazione della prova e, segnatamente, in punto di capacità probatoria delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

Sottolinea ancora la difesa le manifeste contraddizioni e l'inconcludenza logica in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel trattare la materia dei pentiti -il tema che viene in considerazione è quello del cattivo governo della prova per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.-, ora valorizzandone le dichiarazioni ora contraddittoriamente qualificandole come neutre rispetto alla posizione del Favara

Il rilievo è manifestamente infondato quanto al dedotto profilo di nullità ed infondato nel resto.

6.1. Viene in considerazione per il proposto mezzo il vizio di motivazione da mancato confronto, *sub specie* anche dell'omissione, degli argomenti adottati dal giudice di appello con le deduzioni difensive svolte nel grado.

Il tema apre a valida critica in ragione dei contenuti di prova parzialmente rinnovati in appello: in relazione a questi ultimi infatti la difesa dell'imputato può dolersi della motivazione adottata, di questa segnalando risposte mancate o manifestamente illogiche o contraddittorie.

La prospettiva di critica non è più quella del mancato confronto tra la motivazione, *in peius*, adottata in appello e quella assolutoria di primo grado, ma, nella novità della prova intervenuta in grado di appello, diviene quella di diretta denuncia di dissonanti composizioni dei piani di istruzione.

6.2 La Corte di appello di Catania nel ricostruire la cornice indiziaria di sostegno della partecipazione del Favara al clan 'Pillera-Puntina' richiama le dichiarazioni dei collaboratori escussi per la prima volta in appello sull'autonoma esistenza del clan e sulla sua composizione (Laudani, Sturiale, D'Aquino, Piccione), riscontrandole, quanto ad attendibilità, tra loro e con quelle dei collaboratori di cui è stato rinnovato l'esame (Toscano, Ruccella, Viola).

Oggetto di scrutinio della partecipazione in posizione apicale del prevenuto Corrado Favara, insieme al coimputato Giacomo Ieni, all'associazione contestata, divengono in sentenza gli episodi intesi dalla Corte territoriale come significativamente rappresentativi dell'esistenza del clan 'Pillera-Puntina'.

La Corte territoriale scruta pertanto: il pestaggio di Nuccio Tropea, U'Baruni, esponente di spicco del clan dei Santapaola; le estorsioni all'Elco di Siracusa; l'attentato alla BMW di Catania; la gestione degli appalti della Playa di Catania.

Si tratta di evidenze congruamente descritte nell'impugnato provvedimento come esemplificative del ruolo e del metodo osservato dal clan e dai suoi componenti, e, tra costoro, dal Favara, in posizione apicale.

Il richiamo ad una serie di conversazioni captate (del 23 novembre 2002 n. 514; del 29 novembre 2002 n. 577; del 22 novembre 2002 n. 494; del 9 agosto 2003 ore 4,57 progressivo 2292, pp. 70 e 71 sentenza di appello) amplia il terreno di riscontro circa l'esistenza del clan e l'appartenenza allo stesso dell'imputato.

Riceve in tal modo debito sostegno il significato attribuito all'episodio del pestaggio del Tropea (conv. n. 577) per la preoccupazione del coimputato Saitta, autore materiale dell'atto, che il Favara volesse tirarsi

fuori dalla vicenda nonostante il pestaggio fosse stato eseguito in risposta ad un 'affronto' ad un suo familiare. Delle ulteriori intercettazioni si evidenzia come esse offrano un dinamico spaccato dei rapporti tra gruppi, all'interno del quale il Favara si segnala per la rivestita posizione apicale ora in quanto destinatario di atti di riconoscimento del ruolo (a Salvatore Piterà, appartenente ad altro gruppo, viene raccomandato da un esponente della famiglia di andare a 'salutare' il Favara, dopo essere uscito dal carcere) ora perché titolare di poteri di conferma dell'affiliazione al clan (episodio di Franco Cicirello, conv. 494 del 22 novembre 2002, p. 71).

Piena quindi l'applicazione del principio affermato in sede di legittimità per il quale l'assunzione del ruolo apicale deve essere in concreto esercitata, divenendo in tal modo riconoscibile e riconosciuta, oltre che *ab externo*, nell'ambito del sodalizio e realizzando quindi un effettivo risultato di assoggettamento interno (da ultimo: Sez. 6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, p. 39; Sez. 1, n. 3137 del 19/12/2014, Terracchio (dep. 2015), Rv. 262487).

6.3. Nell'indicato costruito la critica condotta dalla difesa, diretta a segnalare le disarmonie logiche in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, non sortisce il voluto effetto e comunque non invalida gli apprezzati esiti di prova.

I capillari rilievi riservati in ricorso alle dichiarazioni rese dai collaboranti Viola, Toscano, D'Aquino, Piccione e Sturiale non valgono a veicolare in modo concludente la svolta critica.

6.3.1. La neutralità delle dichiarazioni del Viola, sinteticamente riportate e neppure temporalmente collocate in ricorso, è ritenuta in sentenza in ragione della scelta collaborativa del primo che, in tal modo estraniandosi dall'organizzazione mafiosa, sarebbe divenuto capace di riferire solo di fatti temporalmente fermi al 1992 (p. 55, motivazione sentenza).

Ogni argomento difensivo sul punto sviluppato oblitera, quindi, il vizio di fondo debitamente evidenziato dalla Corte di appello: le dichiarazioni del Viola sono irrilevanti perché esito di una conoscenza che si colloca come temporalmente antecedente alla contestata riorganizzazione del gruppo, evento, quest'ultimo, che risale alla fine degli anni novanta.

6.3.2. Del Toscano si estrapolano in ricorso una serie di dati dichiarativi, relativi all'escussione del collaboratore in grado di appello per l'udienza del 30 settembre 2014, da cui si vorrebbe dedurre la debolezza e contraddittorietà del dato indiziario da primo offerto.

La Corte di merito risponde ai rilievi con motivazione efficace, con assorbimento di ogni contrario rilievo: ora evidenziando come l'estraneità

del Favara al gruppo territoriale del Borgo, capeggiato dal Toscano, sia compatibile con l'appartenenza del primo alla diversa e sovra-ordinata struttura 'Pillera-Puntina'; ora contrastando, per richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori su episodi estorsivi e minatori (Elco di Siracusa; appalti Playa di Catania; attentato alla BMW di Catania) ed alle intervenute condanne sul punto di altri coimputati, la deduzione difensiva che il clan 'Pillera-Puntina' sarebbe stata un'associazione finalizzata ad effettuare vendette che non avrebbero conosciuto né progettazione né consumazione; ora, in modo concludente, descrivendo, per l'incidenza avuta sulla guerra territoriale di mafia, gli esiti dell'episodio del pestaggio del Tropea per una iniziativa che, erroneamente indirizzata dal clan 'Pillera-Puntina' alla volta di uno degli esponenti di spicco dei Santapaola, si era rivelata capace di pericolose ricadute sugli equilibri territoriali tra gruppi.

6.3.3. Alla critica portata dalla difesa alla deposizione D'Aquino, la Corte di merito risponde congruamente (p. 75 sentenza), poggiando l'espresso giudizio di rilevanza delle dichiarazioni del collaborante sull'evidenza che la lunga detenzione del D'Aquino, fino al luglio 2004, non ne aveva reso irrilevante il racconto, avendo egli riferito anche di contatti con gli imputati avvenuti in ambiente carcerario.

6.3.4. La deduzione difensiva sulla non rilevanza delle dichiarazioni del collaboratore Eugenio Salvatore Sturiale, per estrapolazione della risposta da questi fornita all'udienza del 20 novembre 2013 al P.G., che lo esaminava, circa l'esistenza di un gruppo 'Pillera' che operava al Borgo — evidenza, questa, che per la difesa avrebbe sconfessato l'esistenza di un diverso gruppo 'Pillera-Puntina' — resta validamente superata dagli argomenti della Corte di merito.

Riportando più compiutamente le dichiarazioni del collaboratore, i giudici di appello indicano nello Sturiale colui cui appartiene una conoscenza del Favara che «camminava insieme» a Nuccio Ieni, quale esponente del clan 'Pillera-Puntina' di cui faceva parte anche il Saitta (p. 60 motivazione).

La morfologia del gruppo, descritta nei suoi componenti e definita per richiamo al binomio 'Pillera-Puntina', non viene meno per l'intervenuta indicazione da parte del collaborante, in sede di esame in appello, del Borgo quale quartiere di operatività del clan.

Il dato non acquista, secondo deduzione difensiva, la capacità di depotenziare ai fini di prova le precedenti articolate affermazioni relegando ogni racconto del collaborante in un'area di confusa e quindi inattendibile qualificazione delle varie articolazioni della costellazione mafiosa catanese: esisterebbe il solo gruppo Borgo operante nell'omonimo quartiere catanese e

capeggiato da Toscano ed il diverso clan 'Pillera' resterebbe definito nella sua storicità dalle guerre di mafia degli anni ottanta.

La motivazione resta ferma anche rispetto all'ulteriore considerazione, pure operata dalla Corte in risposta al non perspicuo rilievo della difesa sulla non conciliabilità tra l'assolto ruolo di capo clan e le rivestite note caratteriali, cortesi ed educate, come attribuite dal collaborante al Favara.

6.3.5. Conclusivamente la tecnica osservata in ricorso muove da una non conducente frammentazione del contributo dichiarativo integrativo della prova, tecnica non capace di individuare, dell'impugnata motivazione, nullità da omissione e neppure contraddizioni e manifeste illogicità meritevoli di annullamento.

La comune convergenza del narrato di più collaboratori di giustizia, da apprezzarsi in presenza di una concordanza su di nucleo essenziale, e quindi anche nel caso in cui si registrino diversità per aspetti secondari del racconto non sintomatici di inattendibilità (in termini: Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004, Palmisani, Rv. 230592; Id. Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014 (dep. 2015), Villacaro, Rv. 262309), integra la prova indiziaria per reciproco riscontro tra dichiarazioni che, sostenute anche da dati intercettativi e documentali, acquistano efficacia individualizzante e quindi capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto.

6.4. La difesa di Corrado Favara con ulteriore motivo fa valere la nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello all'udienza del 29 febbraio 2016 con cui si è rigettata la richiesta della difesa di acquisizione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Laudani e contenute nei verbali di interrogatorio del 21 e del 22 luglio 2010, con allegato album fotografico (facenti parte del procedimento nr. 2250 del 2010 r.g.n.r., cosiddetto Vicerè), in cui il collaboratore dichiarava di non avere mai conosciuto il Favara, non riconoscendolo raffigurato nell'album, al n. 818.

La Corte territoriale non avrebbe ammesso una prova sopravvenuta da qualificarsi come decisiva (ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. ed all'art. 495, comma 1, cod. proc. pen.) e sarebbe in tal modo incorsa in vizio della motivazione, trattandosi di prova diretta a smentire le dichiarazioni rese in giudizio dal Laudani, per le quali egli era stato ritenuto dai giudici di appello portatore di un bagaglio conoscitivo di tale decisività, da consentire il ribaltamento dell'assoluzione di primo grado.

I giudici di appello avrebbero ritenuto, erroneamente interpretando l'art. 495, comma 1, cod. proc. pen. — come richiamato dall'art. 603,

comma 2, cod. proc. pen. sulle prove sopravvenute — che fa obbligo al giudice di «sentire le parti» prima dell'ammissione delle prove, il mancato consenso manifestato dal P.G. come preclusivo dell'ammissione.

La Corte di merito avrebbe dovuto acquisire i verbali di interrogatorio trattandosi di prova sopravvenuta — si aggiunga, alla decisione di primo grado risultando questa adottata il 18 marzo 2010 e gli interrogatori resi il 21 ed il 22 luglio del 2010 — per le modalità di assunzione di cui all'art. 495, comma 1, cit. e quindi dopo aver 'sentito le parti' e non dopo 'averne acquisito il consenso'.

Il motivo non è fondato e la premessa sconta un errore di diritto.

L'art. 238 cod. proc. pen. con la rubrica 'Verbali di prove di altri procedimenti' contiene ai commi dal primo al terzo una disciplina sull'acquisizione ed utilizzazione di prove di altro procedimento, penale e non, stabilendo la necessità che le prime si siano formate in sede di incidente probatorio o nel dibattimento o, comunque, nel giudizio, sia esso pure quello civile.

I verbali di interrogatorio resi dinanzi al P.M. non hanno valenza di prova e non possono come tali acquisirsi in un diverso processo giusta le indicate previsioni. Resta invece e piuttosto a tali verbali riservato il trattamento di cui al quarto comma dell'art. 238 cod. proc. pen. che stabilisce che «i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta».

Ritiene il Collegio che l'indicata locuzione non sia espressiva della sufficienza del solo consenso dell'imputato all'acquisizione, ma che essa richiami, piuttosto, in adesione alla più attenta dottrina, il consenso delle parti, tutte, interessate all'esito della decisione e quindi, nel rispetto della previsione costituzionale di cui all'art. 111, secondo comma, il modello generale del contraddittorio per la prova (e non sulla prova già formata) fatto proprio dal codice di rito.

L'opzione ermeneutica offerta dalla Corte territoriale non urta quindi con il dato normativo ove correttamente inteso nei termini sopra indicati, fermo restando poi che ove il consenso delle parti manchi, secondo quanto ancora previsto dal quarto comma dell'art. 238 cit., «i verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli artt. 500 e 503», modalità di utilizzo invero nemmeno prefigurata dal ricorrente la cui richiesta di rinnovazione dibattimentale non ha mai avuto ad oggetto una nuova escussione del dichiarante, già avvenuta da parte del giudice di appello.

Il ricorso si rivela inoltre aspecifico poiché non individua la decisività della prova utilizzata ai fini della decisione, nell'evidenza, segnata anche da

pronunce della giurisprudenza convenzionale, che non vi è lesione del diritto all'equo processo (art. 6 C.E.D.U.) quando la condanna, e tanto è avvenuto nel caso di specie, sia basata anche su altre prove (*ex multis*: Corte Edu 3 dicembre 2013, Vararu c./Romania).

Assorbito ogni altro profilo di critica, il motivo va pertanto rigettato.

7. L'ulteriore motivo di ricorso con cui si fa valere violazione di legge e vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena, non supera comunque la motivazione impugnata in cui i parametri della gravità del fatto e della capacità a delinquere dell'imputato (artt. 132 e 133 cod. pen.) sono consegnati agli argomenti articolati a definizione della ritenuta responsabilità.

8. Nei 'Motivi nuovi' introdotti nell'interesse di Corrado Favara, l'assunto della difesa è che la Corte di appello di Catania per l'impugnata sentenza abbia finito per aggirare il canone della motivazione rafforzata pervenendo, per un proprio originale percorso, ad una sentenza di condanna.

Si contesta, in sostanza, l'apertura del giudice dell'impugnazione ad altre fonti di prova, prime, fra tutte, le sentenze della Corte di appello di Catania del 30 marzo 2009 e del 29 maggio 2012 e quella del Tribunale di Catania in data 13 gennaio 2011, di accertamento dell'esistenza del clan 'Pillera-Puntina'.

Si deduce in ricorso che il protocollo di indirizzo definito dalle pronunce della Corte di legittimità sulla motivazione rafforzata e sulla rinnovazione della prova dichiarativa in appello — alla Dasgupta si aggiunge, la sentenza Patalano, Sez. U n. 18620 del 19/01/2017 — vorrebbe che il convincimento del giudice di secondo grado, nei casi in cui venga in questione il principio del ragionevole dubbio, proceda replicando «l'andamento del primo giudizio, fondandosi su prove direttamente assunte» (n. 18620 cit., p. 9).

Il profilo di ricorso è manifestamente infondato.

La 'replica' dell'andamento del primo giudizio di cui alla richiamata giurisprudenza di legittimità vuole che, in applicazione del principio di oralità ed immediatezza, il giudice di secondo grado, che pronunci *in peius* su appello del P.M., proceda ad assumere dinanzi a sé la prova dichiarativa.

Nel resto.

Il ribaltamento in appello dell'epilogo assolutorio di primo grado non postula, nel passaggio tra il primo ed il secondo grado di giudizio, il carattere inalterato della piattaforma di prova sulla quale il giudice d'appello è chiamato a formulare il proprio giudizio; non urta quindi con il

contrapposto esito la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assunzione di nuove prove (art. 603, comma 2, cod. proc. pen.).

L'assunzione di nuove prove in grado d'appello è, ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen., previsione di carattere generale che non può essere derogata dal meccanismo della motivazione rafforzata.

Si tratta comunque di attività destinate ad operare su piani diversi e distinti che, come tali, non ricercano nel sistema identità o, vieppiù, sovrapposibilità.

9. Con altro motivo aggiunto si contesta la ritenuta integrazione per l'impugnata sentenza della qualifica apicale del Favara.

L'impegno consortile 'a non fare', su cui avrebbe riferito il collaboratore Toscano e che avrebbe contraddistinto il clan 'Pillera-Puntina', avrebbe sottratto ogni carattere di effettività al ruolo ritenuto, e tanto in contrasto con la giurisprudenza di legittimità.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, puntualmente ricava la sussistenza del ruolo apicale del Favara dagli episodi estorsivi riportati, espressivi degli interessi di cui era portatore il clan e, per gli stessi, dell'effettività del ruolo al primo riconosciuto all'interno del gruppo.

10. L'imputato Giacomo Maurizio Ieni è stato condannato in appello alla pena di nove anni di reclusione per il reato di cui all'art. 416-*bis* cod. pen.

10.1. Non è fondato il primo motivo di ricorso.

La Corte di appello ha dato conto — per quanto riportato al punto n. 6 che precede quanto alla posizione del coimputato Favara, che dello Ieni condivide le sorti processuali —, in risposta alla memoria difensiva del 4 gennaio 2016, di una operatività 'accorta' del gruppo 'Pillera-Puntina' finalizzata a consentire allo stesso di essere presente sul territorio per i segnalati episodi di estorsione nel catanese e nel siracusano ed in ragione del ruolo svolto, insieme al Favara, dallo Ieni, all'esito all'aggressione dell'esponente dei Santapaola, in quello che viene descritto dai giudici di appello come un momento di fibrillazione tra mafie, determinato da un attacco non voluto e malaccorto, negli effetti, ad un esponente di spicco del clan rivale.

La riconoscibilità in esterno della struttura sovraordinata si rinviene nelle vagliate dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (sui cui al paragrafo n. 6) che sono analizzate e composte in modo convergente per un

argomentare che non si presta ad essere sanzionato per manifesta illogicità e contraddittorietà e che, come tale, sfugge alla proposta censura.

Le condotte descritte nell'impugnata sentenza, quanto ai segnalati episodi, sostengono *per facta concludentia* la ritenuta esistenza di una organizzazione sovraordinata ai singoli e diversi clan, aventi radicamento territoriale ed operanti all'interno di quartieri della città di Catania, ciascuno con un proprio programma criminoso e struttura e sotto l'egida del binomio 'Pillera-Puntina' di cui la Corte di merito disegna, nei termini indicati, una propria ed autonoma operatività.

Il riconoscimento in esterno si esprime quindi per gli indicati episodi definiti da una pluralità di convergenti affermazioni di soggetti il cui calibro è stato debitamente apprezzato in termini di credibilità soggettiva, per la loro storica appartenenza al fenomeno mafioso.

Le peculiarità del gruppo vengono debitamente descritte in termini di positiva operatività e rinvergono in motivazione anche una propria giustificazione là dove la Corte di merito, nel riportare le modalità attente di espressione del clan di quest'ultimo richiama la finalità di riorganizzarsi sfuggendo all'attenzione delle forze di polizia.

Sull'indicata ricostruzione la denunciata mancata capillare disamina di esiti di prova nella lettura offertane dalla difesa con la memoria del 4 gennaio 2016, che di quella struttura avrebbe sconfessato l'esistenza, è destinata ad arrestarsi in questa sede, a fronte di un argomentare della Corte di merito che nella sua sinteticità non si spinge ad evidenziare omissioni o apparenze nella confutazione degli argomenti difensivi portati nella memoria del 4 gennaio 2016 integrativi del vizio della motivazione.

Il tutto nella premessa che gli elementi di prova che si vorrebbero nelle svolte deduzioni difensive devalutati o erroneamente intesi dai giudici di appello — in grado di diversamente orientare, come tali, il giudizio della Corte di merito — hanno invece ricevuto nell'impugnata sentenza una valutazione di non rilevanza che non si presta, essa stessa, a censura.

Tanto valga per: le dichiarazioni confessorie dello Ieni e la volontà dal medesimo rappresentata di distaccarsi dalla compagine criminosa; le dichiarazioni del collaborante Viola ed il suo riferire che il clan Pillera, dopo lo smembramento degli anni ottanta, avrebbe assunto la natura di un marchio utilizzato da parte dei gruppi sciolti; le dichiarazioni del maresciallo Pica che aveva riferito del declino del clan per l'epoca in contestazione.

Non incorre nel vizio di carenza di motivazione il giudice del merito che nel segnalare le linee portanti del proprio ragionamento si discosti, con motivazione che non denuncia manifeste illogicità e contraddittorietà, dalla

interpretazione del dato di prova voluto dalla difesa, fondando su siffatta lettura il formulato giudizio di responsabilità; resta, per converso, in tal modo confinata nell'area della mera alternatività la lettura voluta dalla difesa di quel dato di prova.

10.2. La difesa dello Ieni deduce, ancora, la violazione dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen. e, per lo stesso, la lesione del diritto al contraddittorio in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale acquisendo la sentenza, irrevocabile, della Corte di appello di Catania del 29 maggio 2012, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1703 del 20/10/2013, che ha accertato l'esistenza del fenomeno mafioso in contestazione, pervenendo a condanne nei confronti di appartenenti del clan 'Pillera-Puntina'.

Per l'indicata acquisizione, la Corte di merito avrebbe ritenuto l'esistenza dell'associazione 'Pillera-Puntina', per l'arco temporale in contestazione, trattando l'indicato titolo irrevocabile alla stregua di un documento (art. 234 cod. proc. pen.), in violazione di corretti canoni interpretativi e per errato richiamo alla cd. pregiudiziale penale, ad effetto vincolante, non più presente nel sistema all'esito della sentenza n. 29 del 2009 del Giudice delle leggi.

Nei termini intesi, il titolo giudiziale non sarebbe stato utilizzabile per l'accertamento ivi operato in quanto non svolto nel contraddittorio con colui che, nel distinto e successivo processo, ne avrebbe subito gli esiti, pena la violazione del generale canone del contraddittorio e quindi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU.

Il motivo di ricorso non è fondato.

10.2.1. L'accertamento del fatto, e quindi del contestato fenomeno mafioso, come condotto dalla Corte di appello di Catania non si traduce infatti nella mera acquisizione ed utilizzazione di una pregressa sentenza penale e dell'accertamento ivi svolto, assistito dalla forza dell'irrevocabilità.

Nel rispetto dell'art. 238-*bis* cod. proc. pen., e della regola di valutazione che vi trova espressione per richiamo agli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., la Corte di merito, piuttosto, veicola quell'accertamento, combinandone in modo originale gli esiti riscontrandoli, in esterno, con quelli delle ulteriori sentenze acquisite e delle prove dichiarative assunte.

Tanto avviene per la sentenza della Corte di appello di Catania del 30 marzo 2009, definitiva il 25 marzo 2010, relativa al delitto di cui all'art. 416-*bis* cod. pen., accertato in relazione all'associazione mafiosa denominata 'Pillera-Puntina', operante in Catania e luoghi limitrofi fino all'aprile del

2005, nei confronti, tra gli altri, di Maurizio Cesare Toscano e Gaetano Roccella.

Concorrono a dare diacronica ricostruzione al ritenuto fenomeno una serie di titoli giudiziari: quanto all'accertamento dell'iniziale clan Pillera, due sentenze della Corte di assise di Catania, quella del 28 maggio 1990, relativa ad un'associazione semplice la cui operatività era contestata fino al 1982, e ancora quella del 2 ottobre 1996, in cui si dava atto di una faida in atto tra le fazioni Felito — nella cui composizione rientravano Pillera Salvatore e Di Mauro Giuseppe, quest'ultimo inteso come 'Puntina' — e Santapaola.

L'ulteriore sentenza del 23 dicembre 1998, con cui il Tribunale di Catania aveva assolto Ieni insieme al Favara, per insussistenza del fatto, quanto alla contestato loro appartenenza al clan Pillera-Puntina fino al luglio 1996, diviene nella sentenza impugnata, strumento per dare conto delle ulteriori fasi dell'associazione.

Tale è il segmento che vede nell'insorto contrasto con Cappello Salvatore la decisione dello Ieni, con il Favara, di costituire un gruppo separato, intenzione accertata dal Tribunale come non concretizzatasi fino al 1996.

All'indicato tessuto motivatorio, si uniscono poi gli esiti delle prove dichiarative escuse nel grado. L'indicato articolato costruito consente quindi di apprezzare solo come suggestiva l'estrapolazione operata dalla difesa della frase, pure presente nell'impugnata sentenza, per la quale, all'esito della sola acquisizione della sentenza della Corte di appello di Catania del 24 ottobre 2012 sarebbe risultata «incontrovertibilmente accertata (p. 52)» esistenza della contestata associazione a delinquere.

Vero è, piuttosto, che per l'osservato metodo la Corte territoriale ha dato applicazione al portato della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2009 là dove il giudice delle leggi ha escluso la violazione dell'art. 111, commi 4 e 5, della Costituzione, riconoscendo che il contraddittorio — al cui rispetto deve conformarsi il momento della formazione della prova in giudizio — allorché si tratti dell'acquisizione di un titolo giudiziale (ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.), si esplica non al momento dell'acquisizione, ma in quello successivo della valutazione ed utilizzazione.

I poteri e le prerogative riconosciuti alle parti nel concorrere ad integrare con le proprie deduzioni la cornice valutativa all'interno della quale è chiamato a condurre il proprio ragionamento il giudice del merito segnalano e definiscono i termini del contraddittorio.

10.2.2. Parimenti infondata è l'ulteriore critica portata in ricorso quanto alla riscontrabilità in esterno del fatto ritenuto in sentenza irrevocabile (art. 192, comma 3, cod. proc. pen., come richiamato dall'art. 238-*bis* cit.).

Se, allorché l'accertamento del fatto abbia ad oggetto un'associazione di stampo mafioso, la riscontrabilità in esterno va esclusa per le mafie storiche, ormai integranti dato criminologico e come tali appartenenti al notorio (tra le altre: Sez. 2 n. 28602 del 06/05/2015, Rv. 264138), all'indicata tecnica del riscontro, destinata a guidare il momento della valutazione, non sfuggono invece fenomeni minori circoscritti, nella loro affermazione, quanto a territori e tempi.

Ferma l'indicata premessa, è però infondato il rilievo difensivo per il quale si vorrebbe che il riscontro del fatto accertato in sentenza irrevocabile non possa essere operato in forza del materiale probatorio — e tali sono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia — già utilizzato nel giudizio in cui si è formato il titolo irrevocabile.

Sulla pretesa circolarità del riscontro: va segnalata la rilevanza non solo della nuova conforme valutazione delle dichiarazioni degli stessi collaboratori da parte di un diverso giudice, ma anche la rinnovazione del contributo informativo dei collaboranti nel presente giudizio, con specifico riferimento alle condotte ed ai periodi cui si riferiscono le imputazioni elevate nei confronti del ricorrente.

Tanto vale ad escludere ogni fondatezza al rilievo difensivo.

10.3. Con il terzo motivo di ricorso si fa questione della nullità dell'impugnata sentenza per mancanza di correlazione del *decisum* con il capo di imputazione e del vizio di motivazione e della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello di Catania nel ritenere l'associazione ex art. 416-*bis* cod. pen.

L'esistenza del metodo intimidatorio non sarebbe stata accertata per i caratteri dell'effettività, attualità ed obiettiva riscontrabilità avendo la Corte di merito fatto derivare ogni positiva valutazione dalle dichiarazioni dei collaboranti, a cui sarebbe stata in tal modo delegata la costruzione di una complessa fattispecie.

Il motivo è infondato.

Le conclusioni raggiunte *supra* sugli episodi di intimidazione posti in essere dal gruppo consentono di ritenere soddisfatto l'onere di accertamento.

Le dichiarazioni dei collaboranti riscontrano puntualmente, nella loro evidenziata convergenza, la sussistenza dei caratteri mafiosi

dell'associazione anche in forza della precisa ricostruzione dei reati-fine, espressivi di un metodo mafioso che riposa, altresì, su prove documentali riviste nel grado.

10.4. Il quarto motivo definisce una non concludente critica al metodo osservato dalla Corte di appello che si deduce come errato in quanto orientato a sostenere la tesi d'accusa ed a scartare, anche per manipolazione del dato acquisto, arbitrariamente elementi di prova a favore dell'imputato.

10.4.1. Il motivo è inammissibile perché reiterativo di censure debitamente composte dalla Corte di merito là dove qualifica come mancante ed illogica l'interpretazione (p. 50 della sentenza) fornita dalla Corte di appello delle dichiarazioni di Alfredo Siragusa, cugino del principale accusatore, Maurizio Toscano, responsabile del gruppo del Borgo, in un dialogo avuto con Giacomo Maurizio Ieni, che quest'ultimo provvede a registrare.

L'esegesi della Corte di merito cade direttamente sulle dichiarazioni dello Ieni, che in quella occasione, conversando con il Siragusa, negava ogni addebito manifestando una volontà dissociativa rispetto ad attività criminali, ed approda ad un giudizio di irrilevanza delle prime, congruamente e correttamente assimilate, in punto di prova, ad «una sorta di dichiarazione spontanea dell'imputato».

Di contro a quanto suggestivamente dedotto dalla difesa, a fronte del rifiuto all'esame frapposto dal Siragusa in primo grado, non viene in applicazione la regola, come tale non violata, di cui all'art. 526, comma 1-*bis*, cod. proc. pen. e, prima ancora, dell'art. 111, quarto comma, Cost., che preclude l'utilizzo *contra reum* delle dichiarazioni di chi si sottragga volontariamente all'esame dell'imputato o del suo difensore.

La Corte non ha fatto, come dedotto dalla difesa, una impropria applicazione delle norme richiamate ad una ipotesi in cui le dichiarazioni sarebbero state favorevoli all'imputato.

I giudici di appello infatti estraggono dalle dichiarazioni il solo narrato del prevenuto, da questi registrato, che — qualificato come «monologo», limitandosi il Siragusa, in quel contesto, ad annuire (p. 74) — viene come tale debitamente valutato.

10.4.2. L'ulteriore profilo con cui si denuncia il vizio di motivazione che avrebbe inficiato la valutazione del compendio di prova, per la ritenuta esistenza di un autonomo gruppo denominato 'Pillera-Puntina' organizzato e diretto dallo Ieni e non di una pluralità di autonomi gruppi, trova in ricorso, per tutti gli argomenti addotti, critica non fondata e finanche inammissibile.

La difesa offre infatti letture alternative del dato di prova che lei stessa definisce come 'plausibili' salvo a reclamarne spazi di valutabilità e confronto da parte del giudice di appello laddove questi ribalti la decisione assolutoria di primo grado.

La deduzione è manifestamente infondata, e fuori fuoco è la prospettiva di critica.

La Corte di appello ha, con l'impugnata sentenza, assolto all'obbligo della motivazione rafforzata, sostenendo con argomentazioni di conclusione dimostrativa la fallacia del percorso argomentativo della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638) tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, Ciaramella, Rv. 262261).

10.4.3. La pretesa divergenza con quanto ritenuto del quadro dichiarativo di prova, contestata per il vizio di motivazione da carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, è critica che non invalida il ragionamento della Corte di merito sull'esistenza di una organizzazione mafiosa e la deduzione difensiva sulla mancata contestazione dei reati-fine in rubrica non vale ad infirmare il ragionamento svolto dai giudici di appello che di quel fenomeno ricostruiscono una obiettiva incidenza sul territorio.

Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non è essenziale, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso (in termini: Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016 (dep. 2017), Di Marco, Rv. 269207).

In applicazione dell'indicato principio la Corte di appello ha valorizzato una serie di episodi più volte qui richiamati, delle estorsioni nel siracusano e nel catanese e degli eventi seguiti al pestaggio del Tropea, che seppure non strettamente integrativi di altrettanti reati-fine, come tali non contestati, sono valsi ad individuare del prevenuto il ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, ferma la generale regola per la quale il giudice del merito nel dare valutazione agli elementi adottati dalla difesa non è tenuto a pronunciare su qualsiasi allegazione difensiva e quindi anche su quella inefficace, propositiva di una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti, quando indicate le linee portanti del ragionamento svolto consenta,

in sede di successivo sindacato di legittimità, di scrutinare del ragionamento svolto la logicità per i profili di legge.

10.4.4. Né la lettura del dato di prova offerta dalla difesa definisce il profilo del travisamento della prova, pure fatto valere.

Il vizio di travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Allorché si denunci invece un apprezzamento della prova dichiarativa da parte del giudice di merito che si assuma dalla difesa distonico rispetto ai contenuti effettivi delle dichiarazioni, il vizio dedotto è quello di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità.

10.5. Il quinto motivo sull'aggravante ex art. 416-*bis*, sesto comma, cod. pen., è aspecifico.

La Corte di merito ritiene il ritrovamento dell'arsenale del gruppo 'Pillera-Puntina', in quanto determinato alle dichiarazioni del collaborante Toscano, evidenza capace di sostenere la credibilità della fonte, in un percorso argomentativo, complesso, diretto a ricostruire struttura e finalità dell'associazione quale organizzazione autonoma e sovraordinata anche al clan del Borgo. Con questa motivazione non si confronta il motivo.

10.6. Il sesto motivo è inammissibile perché denuncia la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte di appello, argomentando dal rilievo che dalle dichiarazioni dei collaboranti emergerebbe «un'associazione finalizzata alla prevenzione dei reati, all'istigazione al lavoro lecito e alla collaborazione con l'A.G.» (p.44 ricorso).

Sganciato, per i riportati contenuti, dalla motivazione impugnata, il motivo è quindi incapace di portare una utile critica alla sentenza impugnata.

11. L'imputato, Silvio Battaglia, previa riqualificazione da parte dei giudici di appello del fatto, già ritenuto in primo grado quale associazione semplice (art. 416 cod. pen.), in associazione di stampo mafioso (all'art. 416-*bis* cod. pen.), è stato condannato in appello alla pena di sei anni di reclusione.

11.1. Il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge (art. 416-*bis* cod. pen.) per la ritenuta appartenenza del Battaglia ad un sodalizio di stampo mafioso, nella dedotta insussistenza degli elementi di struttura e partecipativi (stabilità del vincolo; forza intimidatrice; stato di soggezione e sudditanza diffuso su un determinato territorio; omertà;

contributo associativo; *affectio societatis*), non è fondato per ragioni che sconfinano nella stessa inammissibilità.

Denunciando l'erroneità dell'operata qualificazione, il ricorrente non dialoga con la motivazione della Corte di appello di cui non coglie, e tanto meno censura, nel far valere l'ascrivibilità del fatto all'associazione semplice (art. 416 cod. pen.) di cui alla sentenza di primo grado, i passaggi logici che hanno condotto alla nuova qualificazione.

Tale è il richiamo operato nella sentenza di secondo grado ad una mafia Pillera-Puntina la cui esistenza è consegnata, per l'arco temporale in contestazione: agli accertamenti contenuti nelle sentenze passate in giudicato delle Corti di merito di Catania in una dimensione storica del fenomeno che dello stesso coglie le più ampie vicende, per soggettive appartenenze e riorganizzazioni del gruppo (pp. 53 e 54 motivazione); alle dichiarazioni dei collaboranti (Toscano, D'Aquino, Salvatore Palermo) riscontrati reciprocamente per le dichiarazioni rese in primo e secondo grado.

11.2. La seconda doglianza sul vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte di appello per avere ritenuto la partecipazione ad associazione di stampo mafioso del prevenuto non è fondata, per ragione che toccano la stessa ammissibilità.

Non è organico e coerente lo stesso argomentare posto a fondamento del motivo.

Da un canto, infatti, la difesa contesta l'utilizzo da parte dei giudici di secondo grado, per la tecnica della motivazione *per relationem*, della sentenza resa dal Tribunale, già affermativa di una penale responsabilità ex art. 416 cod. pen., e dall'altro fa valere la mancata risposta della Corte di merito alle deduzioni difensive in punto di insussistenza dei reati-fine.

Entrambi i profili rimangono non sviluppati ed accomunati dalla richiamata necessità di una «più approfondita motivazione» sul complesso probatorio, deduzione che, generica e finanche priva della capacità di evocare un definito vizio, è incapace di orientare il percorso di critica in sede di legittimità.

12. L'imputato, Riccardo Romano Di Mauro, previa riqualificazione da parte dei giudici di appello del fatto, già ritenuto in primo grado quale associazione semplice (art. 416 cod. pen.), in continuazione con altra sentenza emessa nel procedimento Puzzo, in associazione di stampo mafioso (all'art. 416-*bis* cod. pen.), è stato condannato in appello alla pena di sei anni di reclusione.

12.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

La credibilità intrinseca del collaboratore Toscano, qualificato dalla Corte di appello come il principale accusatore del Di Mauro, non risulta inficiata dalle deduzioni difensive svolte in ricorso sulle ragioni dell'avvio del percorso di collaborazione con la giustizia o sulla circostanza dell'intervenuta notifica al collaboratore, in quanto coindagato, dell'ordinanza cautelare emessa incidentalmente al processo.

In tema di valutazione dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di un collaboratore di giustizia, il generico interesse a fruire dei benefici premiali non è, di per sé solo, elemento idoneo ad intaccare la credibilità delle dichiarazioni ove il giudice le abbia doverosamente sottoposte a vaglio critico (Sez. 3, n. 8161 del 26/11/2009 (dep. 2010), La Delfa, Rv. 246210).

L'indicata deduzione difensiva definita dall'interesse personale che avrebbe guidato il Toscano a collaborare è come tale incapace di portare efficace critica alla credibilità intrinseca del dichiarante, restando estraneo ad ogni deduzione difensiva il percorso in concreto osservato dal giudice d'appello per sostenere il giudizio di credibilità.

La pregressa conoscenza dell'ordinanza cautelare e per la stessa delle vicende che avrebbero visto coinvolto nel presente processo anche il Di Mauro non segnala, così come dedotta, l'esistenza una unica e privilegiata fonte dei fatti, capace, come tale, di orientare le dichiarazioni del collaborante.

L'argomento difensivo è quindi inefficace agli indicati fini.

Anche per i collaboranti Salvatore Palermo, Giuseppe Russo e Salvatore Russo la critica mossa in ricorso al giudizio di credibilità intrinseco formulato dalla Corte di appello è infondata muovendo dalle non concludenti premesse, più sopra richiamate quanto alla posizione del Toscano sulla fonte privilegiata di accesso al fatto e sulle ragioni della collaborazione.

L'articolata disamina compiuta in ricorso delle dichiarazioni dei collaboratori sentiti in primo e secondo grado diretta ad evidenziare del narrato inconcludenze logiche che delle prime sconfesserebbero l'attendibilità (interlocuzione del Palermo con la moglie che si sarebbe mostrata contraria all'avvio del percorso di collaborazione per le ricadute da tale scelta derivanti sulle abitudini familiari; piena conoscenza dei contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare; episodio della rapina al distributore Agip; recupero del credito vantato dal suocero del Di Mauro; conoscenza del Di Mauro con il nome di Romano; mancata acquisizione di tabulati diretti a riscontrare i contenuti del traffico telefonico intrattenuto da Salvatore

Russo; ragioni e tempi del percorso di collaborazione intrapreso da D'Aquino e Sturiale; contenuti delle pubblicazioni curate dal Laudani sui *social network* e patologie psichiatriche ed obiettiva incapacità dello stesso, per i sofferti periodi di carcerazione e sorveglianza speciale di avere contatti con i membri del clan; dichiarazioni rese da appartenenti alla p.g. sulle indagini e sulla mancata presenza del Di Mauro nei contesti in cui altri parlavano del primo, mai attinto peraltro da indagini su specifici reati) mira a sottrarre fondatezza ad un giudizio di attendibilità pienamente formulato in secondo grado. La denunciata manifesta illogicità del percorso argomentativo, per deviazione dal corretto modello di governo della prova, integrata dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia reciprocamente convergenti (art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), non è fondata.

Il controllo demandato alla Corte di Cassazione ove si denunci contraddiriorietà e manifesta illogicità della motivazione è limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508) dovendo gli atti eventualmente indicati contenere elementi, processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e che devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso (Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina, Rv. 235716).

In applicazione dell'indicato principio, si ha che non risultano integrati quanto a certezza e decisività i contenuti della prova dedotta dalla difesa che, come tale, non è capace di scardinare la logica del percorso valutativo osservato dai giudici del merito.

Si tratta di profili non rilevanti che non toccano l'attendibilità intrinseca dei collaboranti e che, comunque diretti ad una parcellizzata valutazione del contributo da ciascuno offerto, obliterano i passaggi della motivazione in cui la Corte di appello, pur nell'unicità del quadro di prova, evidenzia la decisività delle dichiarazioni del Toscano, saggiandone, con un giudizio di valore, l'attendibilità nella analiticità e reiterazione, in primo e secondo grado, e nel contenuto auto-accusatorio dalle stesse rivestito.

12.2. Non è fondato il secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello dà conto dell'esistenza del clan 'Pillera-Puntina' tra la fine dell'anno 1999 e l'aprile del 2005 e qualifica lo stesso quale associazione di stampo mafioso, ai sensi dell'art. 416-*bis* cod. pen., evidenziando il metodo che contraddistingue del primo il *modus operandi*.

La volontà espressa dai capi Ieni e Favara di tenersi lontani dalla gestione di quegli affari che, nel loro clamore, avrebbero denunciato della prima l'esistenza alle forze dell'ordine, come ricostruita nell'impugnata sentenza, non si pone in rapporto di contraddizione logica con il pure formulato giudizio di esistenza del metodo mafioso, inteso come controllo del territorio e suo assoggettamento alla struttura mafiosa per il prodursi di una diffusa omertà.

Gli episodi trattati dalla Corte di appello a definire l'operatività del gruppo se pure non oggetto di specifica contestazione nelle forme dei reati-fine danno conto del metodo e, come tali, non denunciano della motivazione le dedotte illogicità.

Alla qualificazione circa il carattere 'riservato' dell'operatività del clan non si accompagna infatti nella ricostruzione operata dalla Corte di appello la mancanza di ogni segno esterno di esteriorizzazione, e tanto basta a qualificare come non manifestamente illogica o contraddittoria la motivazione impugnata.

Per i corrispondenti contenuti di critica, il motivo è pertanto non fondato.

12.3 Il terzo motivo di ricorso non è fondato per ragioni che sconfinano nella inammissibilità.

La Corte di appello ha negato, in accoglimento dell'appello del P.M., il vincolo della continuazione tra i fatti in contestazione e quelle relativi ad un'associazione a delinquere semplice di cui l'imputato aveva fatto parte nel 1982, oggetto, questi ultimi, della sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 15 maggio 1991, nella natura 'abissale' della distanza temporale esistente tra i fatti esaminati e quelli oggetto di condanna.

La difesa, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, fa valere le argomentazioni del giudice di primo grado e quindi l'unicità di quell'organizzazione mafiosa che, qualificata nei termini di cui all'art. 416 cod. pen. dal primo giudice, si sarebbe collocata nel tempo a ritroso fino a ricomprendere i fatti del clan 'Pillera-Cappello' avvenuti negli anni ottanta e fino all'inizio del 1990.

La critica non è perspicua.

La qualificazione operata in giudizio del clan 'Pillera-Puntina' nei termini di cui all'art. 416-*bis* cod. pen. segna una soluzione di continuità nella

valutazione complessiva del fenomeno associativo e come tale sostiene congruamente la decisione, la cui logica non viene in alcun modo toccata dalla critica contenuta in ricorso.

12.4. Il quarto motivo di ricorso (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-*bis* cod. pen.) è infondato poiché non dà contenuto al dedotto vizio per mancanza assoluta o apparenza della motivazione con cui la Corte di merito ha negato le attenuanti generiche (art. 62-*bis* cod. pen.) per la presenza di precedenti penali.

Il richiamo ai precedenti penali dell'imputato è indicativo di quell'elemento di preponderante rilevanza ritenuto ostativo alla concessione delle attenuanti, derivando dal primo, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità dell'imputato (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, e Cotiis, Rv. 265826) che, come tale, si inserisce in un corretto esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito.

13. Vincenzo Rapisarda è stato condannato, con conferma della sentenza di primo grado e rigetto dell'appello sul punto, per l'art. 416-*bis* cod. pen., alla pena di sei anni di reclusione, per la ritenuta sua partecipazione al gruppo del Borgo che si inseriva nella più ampia associazione 'Pillera-Puntina', esclusa l'aggravante di cui al sesto comma.

13.1. Non è fondato il primo motivo di ricorso (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416-*bis* cod. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.).

La Corte territoriale nel formulato giudizio di penale responsabilità debitamente scrupola l'attendibilità intrinseca di quanto dichiarato dal collaborante Toscano sottraendo rilievo, in senso contrario, al sentimento di astio di cui pure il primo era portatore nei confronti del Rapisarda.

I giudici di appello argomentano in modo conducente, che si sottrae, come tale, a giudizio di manifesta illogicità, dall'atteggiamento mostrato dal Toscano — che del contrasto con il Rapisarda ha parlato nel corso del suo esame, chiarendo, del primo, ragioni e conseguenze — e dalla circostanza che le dichiarazioni del collaboratore risultano riscontrate da quelle rese dal collaboratore Palermo, per un giudizio che si combina e rafforza per l'identico apprezzamento sul punto reso dal Tribunale.

La censura proposta dalla difesa sulla inattendibilità del racconto del Toscano per i sospetti che comunque si accompagnerebbero alle dichiarate ragioni di inimicizia, diviene inefficace e meramente reiterativa di quanto, già denunciato in appello, ha trovato risposta nella motivazione impugnata.

La posizione dell'ulteriore collaboratore di giustizia, Salvatore Palermo, non è inficiata, nell'assoluta funzione di riscontro delle dichiarazioni etero-accusatorie del Toscano, come ritenuta dalla Corte di appello, dalla circostanza che egli abbia riferito della mera appartenenza del Rapisarda al clan senza indicare del primo il contributo associativo.

Il riscontro sul ruolo o sull'appartenenza al gruppo associativo non può ritenersi dato neutro, incapace di integrare l'indicata funzione di asseveramento in esterno dell'attendibilità del primo collaborante.

La denunciata parzialità del ricordo non sarebbe comunque in grado di infirmare il giudizio sulla prova nella cui struttura si collocano, con peso rilevante, le dichiarazioni del Toscano non attinte, nel loro portato, da incisiva critica difensiva.

Ogni altra deduzione diretta a contestare con estrema analiticità le premesse su cui poggia il compendio indiziario, come ricostruito in appello, non sortisce l'effetto di aggredire utilmente il ragionamento osservato dalla Corte di merito che resta fermo nella ritenuta complessità del quadro di prova, i cui singoli elementi si coordinano ed integrano vicendevolmente.

13.2. E' ancora non fondato il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'inflitto trattamento sanzionatorio ed al diniego delle generiche (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 62-*bis* cod. pen.).

Va premesso che la Corte di appello, accogliendo il relativo motivo, ha ridotto la pena applicata, tenuto conto del carattere non recente del reato.

Per il proposto mezzo, non viene in considerazione la dedotta violazione dei principi di offensività e personalità della responsabilità penale; la motivazione dà conto della misura di pena in concreto irrogata per la fattispecie di cui all'art. 416-*bis*, aggravata ai sensi del quarto comma, cod. pen.

All'interno di un *range* di pena ricompreso, all'epoca dei fatti ascritti (*ante* legge n. 251 del 2005), tra un minimo di quattro ed un massimo di dieci anni di reclusione, resta in modo proporzionato definita la pena di sei anni di reclusione.

Valga, nel senso indicato, l'operata combinazione tra l'esigenza di mitigare il trattamento sanzionatorio in ragione della lontananza temporale dai fatti e quella di inasprire la pena in ragione del pure espresso giudizio sulla pericolosità e diffusa operatività dell'associazione di appartenenza.

La pena, contenuta in una misura che si colloca tra il minimo ed il medio di pena, è, come tale, espressiva della discrezionalità riconosciuta al

giudice del merito e come tale sfugge alla condotta critica (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

14. Salvatore Saitta è stato condannato, con conferma della statuizioni di primo grado, per l'art. 416-*bis* cod. pen., alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, per la ritenuta sua partecipazione al gruppo del Borgo che si inseriva nella più ampia associazione 'Pillera-Puntina', esclusa l'aggravante di cui al sesto comma, a titolo di continuazione con la condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Catania del 24 gennaio 2007.

14.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416-*bis* cod. pen. e 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.).

La Corte di appello formula il giudizio sulla penale responsabilità dell'imputato, per la sua appartenenza al gruppo del Borgo quale articolazione del clan 'Pillera-Puntina', in ragione di un compendio di prova in cui convergono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Maurizio Toscano e Carmelo Sortino, a definizione di due episodi, quello del pestaggio del Tropea, del gruppo dei Santapaola, e quello del sequestro dell'arsenale del gruppo di cui l'imputato era accusato di essere il custode, il cui rilievo, quali significativi momenti di espressione della partecipazione all'indicato clan, non risulta in alcun modo inficiato dalle deduzioni difensive.

La capacità degli indicati episodi, come tali trattati dalla Corte di appello, è quella di denunciare del Saitta l'appartenenza all'associazione e tanto, non in una prospettiva strutturale, o di ruolo, ma, efficacemente, per individuazione di un capace e consapevole contributo dell'imputato alla vita associativa, restando in tal modo soddisfatti per l'impugnata sentenza i più puntuali approdi interpretativi di legittimità (Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265536).

14.2. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sulla violazione di legge ed il vizio di motivazione, in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, nel negare la continuazione con la sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 28 gennaio 1999, irrevocabile 29 ottobre 1999 e nel commisurare la pena anche in ragione del diniego delle attenuanti generiche (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. ed agli artt. 62-*bis*, 81, secondo comma, e 133 cod. pen.), sono del pari infondati.

La distanza temporale tra i fatti estortivi, commessi sino all'ottobre dell'anno 1993, oggetto della sentenza del 28 gennaio 1999 per cui è richiesta di continuazione, e quello associativo ritenuto ricompreso, secondo

contestazione, tra la fine degli anni novanta e l'aprile del 2005, è argomento
speso dalla Corte territoriale che congruamente sostiene, e come tale non si
presta a censura in sede di legittimità, le raggiunte conclusioni.

Quanto al diniego delle generiche ed alla commisurazione della pena
base, il giudizio poggia debitamente e correttamente sui gravi precedenti
riportati dal Saitta nonché sulla pericolosità del sodalizio e sulla peculiarità
del ruolo dal primo assunto, custode delle armi del gruppo, all'interno della
compagine associativa.

L'esercizio dei poteri discrezionali attribuito in materia al giudice del
merito si ha quindi per rispettato, senza che il motivo con cui si lamenta la
mancata valorizzazione da parte della Corte di merito di ulteriori elementi,
quali la lontananza nel tempo dei fatti, valga a segnalare una illegittimità del
percorso di determinazione della pena, in quanto non rispondente al
concreto disvalore della condotta.

15. I ricorsi sono quindi, conclusivamente, tutti infondati e come tali
vanno rigettati. Segue per legge (art. 616 cod. proc. pen.) la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 04/07/2017

Il Consigliere estensore

Laura Scalia



Il Presidente

Stefano Mogini

